Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Martedì, 23 agosto** — **Numero 196**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli uffici ammessi alla distribuzione degli atti del Governo, che la Direzione della casa penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha terminata la spedizione degli atti in fogli sciolti dal n. 845 al n. 865 e dal n. 868 al n. 880 del 1910.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei detti atti dovranno farsi entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

Roma, 22 agosto 1910.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 579 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti RR. decreti emanati, su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata colla legge 16 dicembre 1909, n. 791:

R. decreto 14 gennaio 1909, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di L. 25,000 in aumento al capitolo n. 15 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata (allegato *A*).

R. decreto 14 gennaio 1909, n. 17, concernente le pensioni agli inscritti al Monte pensioni dei maestri elementari e resi inabili al servizio a causa del terremoto (allegato *B*).

R. decreto 16 gennaio 1909, n. 20, autorizzante proroga del termine per la presentazione dei conti ai funzionari delegati nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina (allegato *C*).

R. decreto 21 gennaio 1909, n. 31 riguardante l'iscrizione del capitolo n. 57-*bis* nel bilancio del fondo per il culto con la dotazione di L. 150,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e da quello per le impreviste del bilancio medesimo (allegato *D*).

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 73 riflettente la denuncia dei funzionari di ciascun Ministero presunti morti nei luoghi colpiti dal terremoto (allegato *E*).

R. decreto 1° gennaio 1909, n. 6 che proroga la scadenza delle cambiali e dei biglietti all'ordine pagabili dai debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

R. decreto 27 gennaio 1909, n. 25, che autorizza il Governo del Re a collocare fuori ruolo quei magistrati e funzionari di cancelleria degli uffici di Messina e Reggio Calabria dei quali non si ha più notizia dopo il disastro del 28 dicembre 1908 e dà disposizioni per le loro famiglie.

R. decreto 21 gennaio 1909, n. 31, che autorizza nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1908-909 l'iscrizione della somma di L. 150,000 per le spese agli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto di Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria.

R. decreto 31 gennaio 1909, n. 33, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, stabilisce le norme pei procedimenti civili davanti agli uffici giudiziari di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

R. decreto 28 febbraio 1909, n. 128, che aggiunge un ultimo capoverso all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37 circa la ricostituzione della giustizia nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

R. decreto 11 marzo 1909, n. 134, riguardante la prestazione di giuramento e la immissione in funzione dei magistrati della Corte d'appello di Messina.

R. decreto 11 marzo 1909, n. 135 che provvede allo scrutinio dei funzionari di cancelleria di Messina.

R. decreto 11 marzo 1909, n. 136 per il rilascio dei certificati penali alle persone nate nei circondari di Messina, Palmi e Reggio Calabria.

R. decreto 21 marzo 1909, n. 177, che nell'interesse della proprietà del commercio e dell'industria stabilisce norme eccezionali a deroga del Codice di commercio e di altre leggi nei territori danneggiati dal terremoto.

R. decreto 31 gennaio 1909, n. 71, relativo al personale dell'Università di Messina e delle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 107, per l'istituzione di Borse di studio e sussidi di giovani appartenenti a famiglie di Comuni calabresi e siciliani danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 28 febbraio 1909, n. 137, relativo all'estensione dell'esonero del pagamento delle tasse universitarie.

Due RR. decreti del 17 gennaio 1909, n. 30, e del 18 marzo 1909, n. 181, contenenti provvedimenti speciali per le assicurazioni nei Comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 70, col quale le attribuzioni della Commissione forestale provinciale di Reggio Calabria, di cui all'art. 70 della legge 25 giugno 1903, n. 255, vennero deferite all'ispettore forestale del ripartimento fino a che la Commissione stessa fosse stata in grado di riprendere le sue normali funzioni.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 64, col quale è stata sciolta l'Amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, ed è stato nominato un Regio commissario per la temporanea gestione del Consorzio stesso.

R. decreto 17 gennaio 1909, n. 36, col quale si è provveduto alla ricostituzione dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 59, col quale vennero accordate franchigie daziarie per gli oggetti offerti in dono pel soccorso dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 60, col quale venne concessa la importazione in franchigia alle case mobili, destinate nei luoghi colpiti dal terremoto, ed ai materiali acquistati dallo Stato per costruirle.

R. decreto 1° aprile 1909, n. 194, che estende le disposizioni dell'art. 26, ultimo capoverso, della legge 25 giugno 1906, n. 255, a tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, nonchè del Comitato di soccorso, per riparare i danni cagionati dal terremoto.

R. decreto 15 aprile 1909, n. 212, contenente prov-

vedimenti per gli esattori e per i contribuenti dei Comuni danneggiati dal terremoto.

R. decreto 25 febbraio 1909, n. 91 (allegato *A*), relativo alla riduzione delle sezioni dei collegi elettorali politici di Messina I e Messina II.

R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, col quale le operazioni della leva di terra sulla classe 1889, nei luoghi più gravemente colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono state rimandate al tempo della leva sui nati del 1890.

R. decreto 28 gennaio 1909, n. 68, concernente l'accertamento da parte degli ufficiali del genio civile o del genio militare, dei fabbricati dei quali sia necessaria in tutto o in parte la demolizione o il puntellamento o altre piccole riparazioni a tutela della incolumità pubblica, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44, che autorizza lo sgombro delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle aree pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 6 febbraio 1909, n. 45, col quale è data facoltà al ministro dei lavori pubblici di delegare la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno ed all'estero di materiali e provviste d'ogni genere occorrenti per la riparazione dei danni del terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 28 febbraio 1909, n. 118, relativo all'assunzione temporanea, alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, di ingegneri, aiutanti ed assistenti provvisorî per l'esecuzione dei lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 18 marzo 1909, n. 159, portante norme pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, occasionati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, col quale sono approvate le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti e sono elencati quelli nei quali è obbligatoria la loro osservanza.

R. decreto 18 aprile 1909, n. 213, che autorizza il prelevamento di 10 milioni dai fondi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere ad opere di interesse locale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 18 aprile 1909, n. 216, portante norme per la concessione di baracche e di aree e per la distribuzione di materiali da costruzione nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 25 aprile 1909, n. 217, che dichiara di pubblica utilità i lavori occorrenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per costruzione di baracche e di edifici per apertura, prolungamento ed ampliamento di strade e piazze e per condutture di acqua potabile.

R. decreto 6 maggio 1909, n. 255, portante disposizioni circa il risarcimento dei danni cagionati dalle demolizioni nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 6 maggio 1909, n. 264, portante norme per la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti di stabilimenti industriali e commerciali nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 4 luglio 1909, n. 570 che provvede al collaudo dei materiali e mezzi d'opera acquistati per riparare ai danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 15 luglio 1909, n. 512, col quale sono estese a tutti i comuni della Calabria e dei circondari di Messina e Castroreale, della provincia di Messina, le norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, e sono indicate per alcuni Comuni le località per le nuove costruzioni e le ricostruzioni.

R. decreto 29 luglio 1909, n. 619 concernente le concessioni e l'alienazione delle aree espropriate ed occupate temporaneamente dallo Stato nei territori dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 3 agosto 1909, n. 600, concernente il funzionamento dei Collegi arbitrali istituiti con R. decreto 6 maggio 1909, n. 255.

R. decreto 3 settembre 1909, n. 613, che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo, per la trattazione degli affari dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 di dieci funzionari amministrativi e di otto funzionari di ragioneria col titolo rispettivamente di segretari e di ragionieri straordinari.

R. decreto 27 settembre 1909, n. 683, riguardante la immissione definitiva in possesso delle baracche concesse dalle Commissioni locali ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 5 novembre 1909, n. 727, che dispone dal 1° novembre 1909 la cessazione dalle funzioni delle Commissioni locali nominate ai termini del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 216.

R. decreto 7 novembre 1909, n. 728, che stabilisce disposizioni per le aree di proprietà privata da sgombrare nei centri urbani di Messina e di Reggio Calabria.

R. decreto 3 agosto 1909, n. 647, concernente l'impiego dei fondi concessi dall'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e dalle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421.

R. decreto 6 ottobre 1909, n. 700, concernente la estensione alla provincia di Catanzaro delle disposizioni degli articoli 8, comma 4, ed 11, comma 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

R. decreto 7 agosto 1909, n. 608, concernente speciali norme e provvedimenti per il personale insegnante ed assistente della R. Università di Messina.

R. decreto 3 giugno 1909, n. 480, che autorizza la

continuazione dell'iscrizione di fondi a favore dell'Università di Messina.

R. decreto 18 novembre 1909, n. 753, col quale è stato autorizzato il comune di Messina a riscuotere provvisoriamente i dazi di consumo in tutto il territorio comunale col regime dei Comuni aperti (allegato *A*).

R. decreto 25 novembre 1909, n. 821, concernente provvedimenti a favore dei ricevitori e commessi dei Banchi di lotto e dei titolari e commessi delle rivendite di privative danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato *B*).

R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, concernente la costituzione del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della Calabria e della Sicilia.

R. decreto del 2 maggio 1909, n. 549, che sospende la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario garantiti dai beni immobili siti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto del 27 giugno 1909, n. 586, che stabilisce norme per agevolare il ricupero e l'eventuale destinazione dei depositi e dei pegni giacenti presso le Casse di risparmio e i Monti di pietà nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 16 agosto 1909, n. 614, che istituisce due succursali della sezione temporanea dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » nei capoluoghi delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria.

Regio decreto n. 607 del 3 agosto 1909 col quale fu prorogato il termine stabilito per la presentazione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti d'insegnante nelle scuole elementari per le provincie danneggiate dal terremoto.

R. decreto 3 agosto 1909, n. 631, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa di esame di maturità e di licenza dalle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 15 aprile 1909, n. 439, relativo alle modificazioni apportate ai servizi marittimi delle isole Eolie in seguito al disastro del 28 dicembre 1908.

R. decreto 18 novembre 1909, n. 738, che istituisce una Commissione per l'accertamento dei danni avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 per la loro liquidazione.

RR. decreti 16 dicembre 1909, n. 775, 23 gennaio 1910, n. 26, e 3 febbraio 1910, n. 41, con i quali si stabiliscono norme speciali per la revisione delle liste elettorali per l'anno 1910, dei Comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 2 settembre 1909, n. 699, che istituì nella città di Messina e di Reggio Calabria un ufficio per la custodia dei valori, titoli ed oggetti preziosi già rinvenuti e che saranno rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato *A*).

R. decreto 30 dicembre 1909, n. 831, col quale vennero prorogate al 30 giugno 1910 le disposizioni del R. decreto 15 aprile 1909, n. 221, relative alle indennità di missione da corrispondersi agli impiegati civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata la iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri della complessiva somma di L. 1,464,000 necessaria per corrispondere le indennità medesime, ed ottenuta mediante prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421 (allegato *B*).

R. decreto 30 gennaio 1910, n. 42, col quale venne autorizzato il prelevamento di L. 80,000 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421 e la iscrizione nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica della detta somma per provvedere alle spese di ricupero e di conservazione degli oggetti di antichità e d'arte dei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato *C*).

R. decreto 25 novembre 1909, n. 756, emanato in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2.

All'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, va aggiunto il seguente comma:

« In tutti i casi predetti non vi è pregiudizio alla rivalsa delle spese per i creditori espropriati ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 31 gennaio 1909, n. 71, va aggiunto il comma seguente:

« L'esonerazione di cui nel comma precedente potrà anche accordarsi agli studenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, i quali erano inscritti prima del 28 dicembre 1908 nelle altre Università od Istituti superiori del Regno ».

Art. 4.

All'art. 2 del R. decreto 15 aprile 1909, n. 212, va aggiunto il seguente comma:

« Per le imposte non rimborsate gli esattori dei detti circondari non potranno procedere durante il 1909 ad esecuzioni immobiliari, ma tale sospensiva non pregiudica i loro diritti di privilegio ».

Art. 5.

All'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, va aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti dell'articolo medesimo la permanenza alle armi degli inscritti che saranno arruolati in prima categoria non avrà in ogni caso durata inferiore a quella dei militari con ferma di un anno ».

Art. 6.

L'art. 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie allegate al R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, resta così modificato:

« Tolto il caso di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse nei primitivi allineamenti, ma le case non possono avere che il piano terreno e il piano superiore e non superare l'altezza di metri 10 a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani ad un'altezza maggiore ».

Art. 7.

All'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 512, in rapporto al comune di Martirano all'indicazione: « Piano della Croce sul versante nord-est del monte Faggio », resta sostituita quest'altra: « Adiacenze di Martirano costrutto dopo il terremoto del 1905 ».

Art. 8.

All'art. 3 dello stesso R. decreto 15 luglio 1909, n. 512, in rapporto al comune di Martirano dopo le parole: « sede dell'abitato preesistente », si aggiungono queste altre: « al terremoto 1905 ».

Art. 9.

All'art. 4, sempre dello stesso R. decreto 15 luglio 1909, n. 512, di seguito all'ultimo comma si aggiungono le parole: « dell'art. 3 ».

Art. 10.

All'art. 2 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, nel penultimo comma, alle parole: « ai depositi », si sostituiscono le parole: « alle attività ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FANI — RAINERI — SACCHI — SPINGARDI — TEDESCO — CREDARO — FACTA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 580 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re potrà valersi fino al 31 dicembre 1910 della facoltà datagli dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, dall'art. 60 della legge 31 marzo 1904, n. 140, dall'art. 14 della legge 9 luglio 1905, n. 413 e dall'art. 36 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per la concessione delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria all'industria privata.

La concessione dovrà comprendere:

1° la costruzione e l'esercizio delle linee:

a) Bari-Grumo-Matera-Ferrandina-Pisticci-Valle della Salandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell'Agri-Atena, escluso il 1° e 2° lotto del tronco Altamura-Matera;

b) Potenza-Laurenzana-Valle del Sinni-Nova Siri, escluso il tronco Guardia Perticara-Armento-San Martino, comune alla linea precedente;

c) Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano;

d) Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, escluso il tronco Castrovillari-Spezzano;

e) Cosenza-Cotrone per la Sila;

f) Porto Santa Venere-Monteleone-Serra Mongiana con diramazione a Soverato;

g) Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;

h) Saline di Lungro alla ferrovia Jonica;

i) Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro;

2° l'esercizio dei tronchi ora in costruzione a cura diretta dello Stato:

a) Altamura-Matera (1° e 2° lotto);

b) Castrovillari-Spezzano Albanese;

c) Pietrafitta-Rogliano;

3° l'esercizio delle seguenti linee e tronchi, previa interposizione del binario ridotto entro il normale:

a) Sicignano-Lagonegro;

b) Gravina-Altamura;

c) Pietragalla-Potenza;

d) Cosenza-Rende San Fili;

e) Rende San Fili-Sibari;

f) Soverato all'incontro della Rogliano con la Sant'Eufemia-Catanzaro;

g) Cosenza-Pietrafitta.

Per i tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci è autorizzata la costruzione del binario ridotto indipendente, utilizzando in tutto od in parte la sede delle ferrovie di Stato.

Fermo restando il termine indicato nel 1° comma del presente articolo alla concessione della linea Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro, il Governo potrà provvedere anche separatamente nei limiti delle sovvenzioni di cui all'art. 2, comma *b*).

Art. 2.

Le sovvenzioni chilometriche, da accordarsi a norma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno determinate in

misura che non potrà mai superare i limiti massimi medi indicati appresso:

a) per il periodo di tempo dal giorno successivo all'apertura all'esercizio di ogni linea o tronco sino al giorno dell'apertura all'esercizio dell'intera rete:

entro un massimo medio di L. 14,300 per la costruzione e l'esercizio delle linee indicate al n. 1 del precedente articolo;

di L. 1950 per la costruzione e l'esercizio dei tronchi indicati al n. 2;

di L. 3550 per l'utilizzazione e l'esercizio delle linee e dei tronchi indicati al n. 3;

b) entro un massimo medio di L. 10,500 per la costruzione e di L. 1500 per l'esercizio, per il periodo di tempo che correrà dal giorno successivo all'apertura all'esercizio dell'intera rete sino al termine di 70 anni, computati dalla prima data di apertura all'esercizio di un tronco della rete stessa.

Il limite di L. 3550 e quelli di cui al comma *b*) dell'art. 2 potranno essere dal Governo aumentati in corrispondenza della maggiore spesa occorrente per l'interposizione del binario ridotto entro il normale sulla Sicignano-Lagonegro e per l'esercizio promiscuo.

Il limite dei nuovi impegni, di cui agli articoli 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, e 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è aumentato dell'ammontare delle sovvenzioni da corrispondersi a norma della presente legge.

Art. 3.

Il prodotto lordo iniziale medio sarà determinato in misura non minore di L. 4000 a km.

Art. 4.

A parziale modifica dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, avrà luogo la compartecipazione dello Stato:

a) ai prodotti lordi ultrainiziali appena sia raggiunto il prodotto iniziale sui tronchi aperti all'esercizio;

b) ai prodotti netti in misura non minore del 70 0/0 dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale, computato sul capitale azionario approvato dal Governo.

Art. 5.

Nell'atto di concessione saranno stabiliti i termini entro i quali le singole linee o i singoli tronchi dovranno essere costruiti e aperti all'esercizio, e saranno stipulate opportune sanzioni per assicurare e garentire l'esatta osservanza dei termini prescritti.

L'intera rete dovrà essere compiuta ed aperta all'esercizio non più tardi del 1924.

Art. 6.

Decorsi venti anni dal giorno fissato nell'atto di concessione per l'apertura dell'intera rete all'esercizio, lo Stato avrà diritto al riscatto della rete stessa:

a) corrispondendo al concessionario la sovvenzione annua media chilometrica di sola costruzione per le rimanenti annualità;

b) acquistando il materiale mobile a prezzo di stima depurato dalle quote di rinnovamento comprese nella sovvenzione per le rimanenti annualità.

Quando in ciascun anno del triennio precedente al riscatto l'esercizio sia stato attivo, indipendentemente dalla sovvenzione governativa, sarà inoltre corrisposta al concessionario, a titolo di premio, la somma corrispondente ad una metà del reddito netto ragguagliato al cento per cinque per la rimanente durata della concessione.

Art. 7.

La concessione non potrà aver luogo se il richiedente non avrà prestata la cauzione definitiva in misura non minore di 5,000,000 di lire e dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per l'intrapresa.

È vietata la concessione o subconcessione di sola costruzione.

Dopo decorsi 10 anni dall'apertura dell'intera rete al regolare esercizio, potranno essere ammesse, coll'autorizzazione governativa e con la garanzia dei due decimi della sovvenzione di costruzione, la concessione o subconcessione dell'intrapresa o la subconcessione dell'esercizio.

Art. 8.

Saranno date in consegna al concessionario le linee Sicignano-Lagonegro e Cosenza-Pietrafitta, conservando alla Sicignano-Lagonegro lo scartamento normale e l'esercizio di Stato che vi sarà mantenuto per i viaggiatori e per le merci.

Per il passaggio dei treni a scartamento ridotto sulle linee di Stato e per quelli di Stato sulla Sicignano-Lagonegro non sarà corrisposto alcun pedaggio.

Art. 9.

Nelle Calabrie, su domanda delle Provincie, il concessionario sarà obbligato di fare le opere necessarie per adattare i ponti delle linee ferroviarie al passaggio dei veicoli e dei pedoni.

In mancanza di accordi il maggior compenso per le opere occorrenti sarà determinato da arbitri.

Art. 10.

Per la costruzione e l'esercizio delle linee, il concessionario dovrà impiegare esclusivamente italiani, con preferenza all'elemento locale, salve le eccezioni autorizzate dal Governo per giustificati motivi.

Art. 11.

Venendo richieste dal concessionario derivazioni idrauliche per adottare la trazione elettrica su alcune linee, allo scopo di sopprimere i tratti a dentiera, la riserva nei riguardi ferroviari potrà essere imposta

dal Governo anche in misura maggiore di quella necessaria alla trazione, purchè dal concessionario sia stato assunto l'obbligo di somministrare sull'eccedenza, a prezzo di costo ed in misura determinata dal Governo stesso, la quantità di energia occorrente per servizi pubblici locali.

Art. 12.

Prima che siano aperti all'esercizio i tronchi di cui all'art. 1, n. 2, ed entro 6 mesi dall'approvazione dei progetti esecutivi di ciascuna delle linee di cui al n. 1 dell'art. 1, il Governo provvederà alla formazione dell'elenco delle strade di accesso alle nuove stazioni, cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Le somme necessarie per la costruzione di tali strade, saranno d'anno in anno stanziate nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, restando comprese fra quelle autorizzate dalle leggi stesse per opere pubbliche in Basilicata e Calabria.

Art. 13.

Il Governo è autorizzato a concedere il massimo dei sussidi stabiliti per le tramvie, filovie e linee automobilistiche in servizio pubblico indipendentemente dalle condizioni di cui agli articoli 18, comma *a*), *b*), e 20, comma *a*) della legge 12 luglio 1908, n. 444, quando si tratti di collegare abitati alle stazioni delle nuove linee.

Art. 14.

Sono abrogati i limiti di prodotto lordo chilometrico, di cui agli articoli 1 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, per l'applicazione del regime economico sulle ferrovie.

Art. 15.

L'autorizzazione provvisoria data dall'art. 4 della legge 12 luglio 1908, n. 444, all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio e la dotazione di materiale mobile delle linee in costruzione a conto diretto dello Stato, vale anche pei tronchi che saranno aperti all'esercizio posteriormente al 30 giugno 1910.

Art. 16.

Il Governo presenterà, entro il mese di febbraio 1911, un disegno di legge per agevolare nelle Provincie, che più ne abbisognano, la concessione all'industria privata di quelle strade ferrate con caratteri di evidente utilità ed urgenza, per le quali il sussidio chilometrico attuale risulti manifestamente inadeguato.

Art. 17.

In tutte le provincie del Regno è abrogata la disposizione dell'art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 312, relativa al termine prefisso ai Comuni per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed all'approdo dei piroscafi postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 569 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 30 dicembre 1909, n. 794, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di detta legge quelle non abrogate della legge 10 dicembre 1905, n. 582;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale 31 marzo 1910;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi per le tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TESTO UNICO

delle leggi relative alle tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili.

Art. 1.

(Art. 1 legge 30 dicembre 1909, n. 794 e art. 10, 1° comma, della legge stessa).

A partire dal 1° gennaio 1910 la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi, delle macchine od apparecchi ad essi assimilabili e degli automobili di ogni specie, è soggetta alle tasse annuali risultanti dalla tabella seguente:

TABELLA dei veicoli soggetti alla tassa e delle rispettive tasse annuali.

N. d'ord.	Indicazione dei veicoli	Tassa annuale	Norme speciali per la liquidazione
	Velocipedi.	Lire	
1	Velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili, ad un posto	6	
2	Id., a più di un posto, per ogni posto	6	
	Motocicli.		
3	Motocicli e motociclette . . .	25	
	Vetture automobili ad uso privato.		
4	Fino a 9 HP	90	Nell'applicazione della tassa si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare.
5	» a 12 HP	140	
6	» a 16 HP	180	
7	» a 24 HP	220	
8	Vetture automobili ad uso privato oltre 24 HP e fino a 60 HP, in più dei 24, in aggiunta alla tassa fissa di L. 220, per ogni cavallo.	5	
9	Oltre 60 HP	500	
	Vetture automobili ad uso pubblico.		
10	Fino a 4 posti	36	
11	» a 10 posti	60	
12	Oltre i 10 posti o destinate a rimorchiarne altre	100	
13	Destinate solamente ad essere rimorchiate	50	
	Carri automobili da trasporto di merci.		
14	Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili destinati esclusivamente al trasporto delle merci	—	La tassa è commisurata alla forza motrice ed è un terzo di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato.

Per i veicoli indicati nel n. 4 e seguenti della tabella per i quali la licenza di circolazione fosse rilasciata dopo cominciato l'anno solare, la tassa sarà ridotta di tanti dodicesimi quanti saranno i mesi trascorsi dal cominciamento dell'anno solare.

Art. 2.

(Art. 2, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Per i velocipedi e per gli altri veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni, i quali devono essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, stabilmente fissati sul tubo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello sterzo), e non più rimossi.

Tali contrassegni inamovibili sono validi per l'anno solare per il quale sono venduti, e costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.

Art. 3.

(Art. 3, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, la tassa annuale si riscuote a cura dell'ufficio incaricato, il quale oltre a rilasciare la bolletta giusta le disposizioni dell'Amministrazione delle tasse sugli affari, farà constare del pagamento mediante speciale quietanza apposta sulla licenza di circolazione prescritta dalle norme in vigore, e che dev'essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza da chi conduce il veicolo.

Questa quietanza costituisce la sola prova del pagamento della tassa.

Come distintivo esterno dell'eseguito pagamento, gli interessati devono stabilmente fissare e non più rimuovere, sul guidone dei veicoli, o dove altrimenti venisse stabilito dal regolamento, uno speciale contrassegno fornito gratuitamente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari all'atto della riscossione della tassa, e valido soltanto per l'anno solare pel quale la tassa viene pagata.

Art. 4.

(Art. 4, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Per i velocipedi e per gli altri veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, qualora gli interessati si trovino nella necessità, per motivo di riparazioni, di rimuovere il contrassegno fisso, potranno, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, ottenerne uno nuovo valido per lo stesso anno solare, mediante consegna del contrassegno rimosso, munito del congegno di chiusura infranto, a condizione che il contrassegno conservi le indicazioni e le caratteristiche che valgano ad identificarlo.

Per tale cambio è dovuto un diritto fisso di lire una.

Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, ove il contrassegno venga per causa accidentale a deteriorarsi, o per una causa qualsiasi a mancare, potrà essere sostituito con uno nuovo, col pagamento di un diritto fisso di lire due, osservando le prescrizioni che saranno determinate dal regolamento.

Art. 5.

(Art. 5, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Sono mantenute, per le tasse stabilite dalla presente legge, le esenzioni accordate dai numeri 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, e dall'art. 37 del regolamento approvato col R. decreto 3 febbraio 1867, n. 3612, per l'applicazione della tassa sulle vetture (1).

Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge:

a) i veicoli di ogni specie indicati nell'annessa tabella dati in dotazione fissa ai Corpi armati dello Stato, purchè siano con-

---

(1) Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, concernente le tasse sulle vetture pubbliche e private.

Art. 12. — Sono esenti dalle tasse contemplate in questo decreto:

1° il Re ed i membri della famiglia Reale;

2° i rappresentanti e gli agenti delle potenze estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono;

3° . . . .

4° . . . .

Regolamento approvato con R. decreto 3 febbraio 1867, n. 3512, per l'applicazione della tassa sulle vetture.

Art. 37. — La esenzione della tassa stabilita nel n. 2 dell'art. 12 della legge 28 giugno 1866, n. 3022, a favore dei rappresentanti ed agenti diplomatici o consolari delle potenze estere, si deve intendere estesa a tutto il personale delle Legazioni ed Agenzie.

Questa esenzione è applicabile non solamente nel caso di reciprocità, ma eziandio quando nei paesi ai quali detti rappresentanti od agenti appartengono non esistano tasse simili a quelle portate dalla legge anzidetta.

Non sono però compresi nella esenzione i rappresentanti o gli agenti diplomatici o consolari delle potenze estere che siano cittadini dello Stato.

dotti da militari, o da agenti in divisa o muniti di un segno distintivo facilmente riconoscibile;

b) gli automobili adibiti al servizio postale ordinario in seguito a speciale autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

c) le vetture, carri e furgoni automobili adibiti esclusivamente per conto dei Comuni, al servizio di estinzione degli incendi;

d) i veicoli di ogni specie indicati nell'annessa tabella, importati temporaneamente dall'estero, in quanto appartengano a persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno della temporanea importazione. Tale esenzione non è però applicabile alle vetture automobili che, quantunque importate temporaneamente dall'estero, vengano usate in servizio pubblico;

e) i tricicli, le vetturette, i velocipedi ed altri apparecchi ad essi assimilabili, esclusi gli automobili, usati personalmente da infermi poveri provvisti di speciale licenza;

f) i tricicli, le barelle a ruote, nonchè gli automobili ed altri consimili carri o veicoli particolarmente destinati da enti morali ospedalieri e da associazioni umanitarie, provvisti di speciale licenza, pel trasporto di persone che abbisognino di cure mediche o chirurgiche.

Art. 6.

(Art. 6, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

I veicoli di ogni specie indicati nella tabella annessa alla presente legge, pei quali è concessa l'esenzione da tassa, devono essere muniti di uno speciale contrassegno gratuitamente somministrato dall'Amministrazione delle tasse sugli affari. Anche il contrassegno gratuito deve essere stabilmente fissato.

Art. 7.

(Art. 7, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Per la circolazione di prova dei veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella annessa alla presente legge, a scopo di verificazione e di studio della macchina ed accessori, od a scopo di vendita, l'Amministrazione delle tasse sugli affari potrà concedere ai fabbricanti e commercianti di vetture automobili, come tali inscritti sui ruoli d'imposta della ricchezza mobile, speciali contrassegni personali, mobili, a legittimazione della circolazione di prova, per la quale, in luogo delle tasse normali stabilite per ogni vettura circolante, sarà dovuta per ogni contrassegno di prova concesso, una tassa speciale annuale corrispondente a due terzi di quella normale, in rapporto alla forza dinamica di cadaun tipo, e, per le vetture ad uso pubblico, in rapporto al numero dei posti.

Saranno stabiliti con regolamento i limiti e le condizioni per la concessione dei contrassegni di prova.

Art. 8.

(Art. 8, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Per la circolazione di prova dei motocicli indicati al n. 3 della tabella annessa alla presente legge, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo precedente, e la tassa annuale dovuta per ogni contrassegno speciale mobile che l'Amministrazione delle tasse sugli affari concederà secondo i limiti e le condizioni stabilite dal regolamento, sarà di L. 30.

Art. 9.

(Art. 4, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

È vietato di far circolare sulle aree pubbliche i veicoli indicati nell'art. 1 senza il prescritto contrassegno.

I contravventori incorreranno in un'ammenda corrispondente al doppio della tassa, ed uguale ammenda sarà applicata a chi è sorpreso a circolare con targhetta scaduta o di prezzo insufficiente.

In quest'ultimo caso, oltre all'ammenda, il contravventore incorrerà nella perdita del contrassegno.

Art. 10.

(Art. 9, legge 30 dicembre 1909, n. 794, e art. 5, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

È punito con una ammenda di L. 20 chiunque sia trovato a circolare con velocipede o con altro dei veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella fornito di contrassegno che sia stato rimosso dopo l'originaria applicazione, o riveli qualsiasi alterazione del congegno di chiusura.

Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella trovati a circolare con contrassegno rimosso, o comunque alterato, è dovuta una ammenda di L. 40. La stessa ammenda è dovuta per la mancanza del contrassegno quando risulti dalla licenza di circolazione l'avvenuto pagamento della tassa dovuta.

È soggetto invece all'ammenda di L. 20 chi è sorpreso a circolare senza licenza.

È punito con una ammenda di L. 15 chiunque non applichi nel modo e nel posto prescritto i contrassegni su tutti i veicoli contemplati nella presente legge, e chiunque contravvenga alle prescrizioni regolamentari riguardanti l'esecuzione delle leggi per la tassa sui velocipedi, motocicli e automobili.

La mancanza del contrassegno per i veicoli esenti da tassa, dà luogo all'applicazione di un'ammenda di L. 5 o di L. 10, secondo che si tratti di velocipedi e motocicli, o di automobili.

Art. 11.

(Art. 6, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

I velocipedi, le macchine od apparecchi ad essi assimilabili, i motocicli e le motociclette che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, saranno sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento, versino l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente come cauzione.

Art. 12.

(Art. 7, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

Per i veicoli di cui dal n. 4 in poi della tabella, nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, si farà luogo al sequestro solo quando l'agente che accerta la contravvenzione si trovi nell'impossibilità di identificare il proprietario del veicolo ed il conducente di esso.

Art. 13.

(Art. 8, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

Il contravventore che non abbia pagata l'ammenda, o l'abbia versata a semplice titolo di deposito, può impugnare la liquidazione dell'ammenda medesima, o la sussistenza della contravvenzione, chiedendo con apposita domanda all'Intendenza di finanza della Provincia che, sulla contravvenzione, si pronunzi l'autorità amministrativa. Quando tale domanda sia presentata, non si fa luogo a giudizio penale.

Nei casi in cui la domanda si limiti alla liquidazione dell'ammenda, la decisione dell'intendente è inappellabile.

In quelli, invece, nei quali sia contestata la sussistenza della contravvenzione, è ammesso appello al Ministero delle finanze.

Contro la decisione dell'intendente o del Ministero non è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria, e la decisione stessa diviene eseguibile appena notificata all'interessato.

Art. 14.

(Art. 9, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

Ove non sia prodotta domanda all'autorità amministrativa od i contravventori non paghino in modo definitivo l'ammenda e le eventuali spese, il verbale di contravvenzione verrà dall'intendente di finanza trasmesso all'autorità giudiziaria competente, per il relativo procedimento penale.

Art. 15.

(Art. 10, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

Definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le ammende e le spese dovute, i veicoli sequestrati saranno venduti.

La somma ricavata dalla vendita, prelevato l'importo delle spese e delle ammende, sarà restituita al proprietario.

Ove la somma ricavata dalla vendita non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle ammende, il contravventore sarà tenuto a soddisfare la differenza.

Art. 16.

(Art. 11, legge 10 dicembre 1905, n. 582 — Art. 9, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

È punito con l'ammenda da L. 100 a 500 chiunque venda contrassegni senza licenza del Governo, chiunque li acquisti da persone non autorizzate a venderne, chiunque li ceda temporaneamente mediante corrispettivo.

La stessa ammenda è applicabile anche per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla legge.

Ove il contravventore presenti domanda incondizionata per l'applicazione dell'ammenda da parte dell'autorità amministrativa entro i limiti sovra stabiliti, pronunzierà inappellabilmente l'intendente di finanza della Provincia.

In tutti gli altri casi saranno applicate le disposizioni dell'articolo 14.

Art. 17.

(Art. 12, legge 10 dicembre 1905, n. 582 — Art. 9, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Le disposizioni del libro 2°, titolo 6°, capo 2°, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nella presente legge, non esclusi quelli gratuiti, allo sciente uso e smercio dei contrassegni contraffatti, alla detenzione dei contrassegni medesimi, o degli strumenti destinati alla contraffazione.

Art. 18.

(Art. 9, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Chiunque contravvenga alle disposizioni che saranno stabilite dal regolamento circa la concessione e l'uso dei contrassegni speciali di cui all'art. 7, per la circolazione dei veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, sarà punito coll'ammenda di L. 300.

Per i motocicli di cui all'art. 8 l'ammenda sarà di L. 100.

Art. 19.

(Art. 13, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, le guardie di finanza, forestali, di polizia urbana e campestri sono incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ed avranno diritto a metà delle pene pecuniarie che verranno riscosse. L'altra metà andrà a profitto dell'erario.

Art. 20.

(Art. 14, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

La vendita pei contrassegni, pei veicoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, sarà fatta esclusivamente dai Comuni colle modalità che saranno determinate dal regolamento.

Pei veicoli di cui dal n. 4 in poi, la consegna dei contrassegni sarà fatta dall'Ufficio di registro, nella cui giurisdizione si trova il Comune di residenza del possessore del veicolo.

Ai Comuni spetterà la metà del prodotto dei contrassegni esitati.

Art. 21.

(Art. 15, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

È vietato ai Comuni di imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati nella presente legge, e sono soppresse, dal 1° gennaio 1906, le tasse comunali che fossero state all'uopo stabilite.

Art. 22.

(Art. 16, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

La legge del 22 luglio 1897, n. 318, è abrogata.

Art. 23.

(Art. 17, legge 10 dicembre 1905, n. 582, e art. 10, 2° comma, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

Con regolamento verranno emanate, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, e stabilite le norme per la determinazione della forza motrice dei veicoli a motore e per la risoluzione delle relative controversie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero **CCLXVIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Congregazione di carità di Meldola, in merito al nuovo schema di statuto organico per il locale Monte di pietà, nelle adunanze dei giorni 26 maggio 1901, 23 marzo 1905, 6 marzo 1907 e 10 maggio 1910;

Vedute le deliberazioni adottate al riguardo dal Consiglio comunale di Meldola nelle sedute del 7 maggio 1904, 2 luglio 1907 e 24 maggio 1910;

Veduti i pareri espressi sul medesimo argomento dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì nella seduta del 20 maggio 1904, e dalla Commissione di assistenza e beneficenza pubblica di Forlì nelle sedute del 25 ottobre 1905 e 7 giugno 1910;

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, ed il regolamento relativo, approvato con R. decreto 14 maggio 1899, n. 185;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industra ed il commercio, d'accordo con il Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto organico del Monte di pietà di Meldola, composto di sessantadue articoli, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero **CCLXXVII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione della Congregazione di carità di Scicli, in merito ad un nuovo schema di statuto per il locale Monte di pietà da essa amministrato nelle adunanze 11 marzo 1901, 1° settembre 1905, 10 dicembre 1906, 14 maggio 1908, 2 maggio 1909 e 1° aprile 1910;

Vedute le deliberazioni adottate sullo stesso argomento dal Consiglio comunale di Scicli in data 20 aprile 1901, 17 febbraio 1907 e 16 maggio 1909;

Veduti i pareri emessi in proposito dalla Giunta provinciale amministrativa di Siracusa il 23 novembre 1905, e della Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Siracusa in data 29 febbraio e 23 luglio 1908 e 10 agosto 1909;

Veduta la domanda del presidente della Congregazione di carità di Scicli in data 1° marzo 1907;

Veduti la legge 4 maggio 1898, n. 169, e il regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1899, n. 185;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto organico per il Monte di pietà di Scicli, composto di novantacinque articoli e visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero **CCLXXV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Veduto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, relativo al procedimento da tenersi dai corpi morali per ottenere l'autorizzazione ad accettare donazioni tra vivi o lasciti;

Vista la domanda del governatore del R. conservatorio musicale di Napoli diretta ad ottenere la facoltà ad accettare per il conservatorio medesimo il legato di lire mille, disposto a suo favore dal professore Emanuele Gianturco;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. conservatorio musicale di Napoli è autorizzato ad accettare il legato di lire mille, disposto a suo favore dal professore Emanuele Gianturco, con testamento 12 ottobre 1907, al fine di provvedere alla istituzione di un premio quadriennale da conferirsi per concorso al miglior alunno della classe di composizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero **CCLXXVI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del sindaco di Siena in data 25 agosto 1909, che chiede il riconoscimento come corpo morale dell' « Istituto per le case popolari od economiche in Siena » fondato per iniziativa di quel Municipio col concorso finanziario del Monte dei Paschi di Siena;

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Siena nelle adunanze del 25 maggio 1909 e dell'11 febbraio 1910, con le quali fu approvato lo statuto organico del nuovo Ente e la deliberazione della Deputazione del Monte dei Paschi di Siena presa nell'adunanza del 26 gennaio 1909, con la quale il detto Monte assegna all'Istituto per le case popolari o economiche la somma di cinquantamila lire;

Veduti la legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari o economiche, ed il regolamento 12 agosto 1908, n. 528, in esecuzione di essa ed in particolare l'art. 38 del citato regolamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L' « Istituto per le case popolari od economiche in Siena » è riconosciuto come corpo morale, ed è approvato il suo statuto organico composto di quarantaquattro articoli, annesso al presente decreto, visto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Modena.*

SIRE!

Le recenti elezioni parziali per l'ordinario rinnovamento del Consiglio comunale di Modena hanno avuto per effetto di ridurre il gruppo della maggioranza, che non intende ulteriormente assumersi la responsabilità dell'amministrazione.

Vane riuscirono due successive adunanze indette per la nomina del sindaco e della Giunta municipale, nè avrebbe miglior esito qualsiasi ulteriore tentativo di convocazione della rappresentanza consiliare.

In tali condizioni si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per risolvere la situazione e ricondurre l'azienda municipale al normale esercizio delle sue funzioni.

Provvede in tal senso lo schema di decreto che, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza 28 luglio u. s., mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Modena è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Pino Bartolomeo cav. dott. Filippo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 1° agosto 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Fossombrone (Pesaro).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fossombrone.

Tale provvedimento è necessario per il riordinamento della civica azienda, dovendosi ancora ultimare la compilazione dei consuntivi arretrati; l'accertamento della effettiva situazione finanziaria e la revisione del regolamento organico degli impiegati e salariati.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Fossombrone, in provincia di Pesaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fossombrone, è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Roccamena (Palermo).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Roccamena, la cui opera è stata finora principalmente dedicata alla compilazione del bilancio e delle matricole delle tasse pel corrente anno, molti provvedimenti deve ancora adottare per sistemare l'azienda e riordinare i pubblici servizi.

Non essendo, all'uopo, sufficiente il periodo normale della sua gestione, necessita, pertanto, prorogare di un mese il termine per la ricostituzione di quel Consiglio; ond'io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccamena, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccamena è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Pelosio Giovanni, tenente 5 genio, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di sei mesi.

Rodolfo-Masera Pompeo, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 15 luglio 1910, con anzianità 11 ottobre 1902, con decorrenza per gli assegni dal 16 luglio 1910 e destinato direzione genio Firenze.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Zuccotti cav. Pietro, colonnello comandante distretto Piacenza, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 27 giugno 1910.

Pagliocchini cav. Samuele, capitano distretto Macerata, id. id., id. id., dal 24 id.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Ruiz De Ballesteros cav. Gaetano, colonnello comandante 7 fanteria, nominato comandante distretto di Piacenza, dal 1° luglio 1910.

Ferrero cav. Felice, tenente colonnello comandante distretto Como, promosso colonnello, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910, continuando nell'attuale posizione.

Tricoli cav. Francesco, id. 11 fanteria, nominato comandante distretto Catanzaro, dal 1° luglio 1910.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Tenenti promossi capitani, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Agosti Adolfo, distretto Modena — Paoletti Ferruccio, id. Siracusa.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Tenenti medici promossi capitani medici, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° luglio 1910:

Frigieri Giovanni, reggimento cavalleggeri di Aquila — Cerafogli Tullio.

Con R. decreto del 10 luglio 1910:

Trulli Nicola, sottotenente medico ospedale di Perugia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di mesi sei, dal 15 luglio 1910.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

I seguenti ufficiali commissari sono promossi al grado superiore con anzianità con decorrenza degli assegni dal 1° luglio 1910:

Maggiore commissario promosso tenente colonnello commissario:

Camilli cav. Augusto, direzione commissariato III corpo d'armata.

Capitano commissario promosso maggiore commissario:

Marcozzi cav. Carlo, direzione commissariato V corpo armata (sezione Padova).

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Farbera Francesco, tenente contabile 59 fanteria, promosso capitano contabile con anzianità 1° luglio 1909, con riserva di anzianità relativa e con decorrenza degli assegni dal 1° luglio 1910, continuando come contro (direttore conti).

I seguenti ufficiali contabili sono promossi al grado superiore con anzianità e decorrenza degli assegni dal 1° luglio 1910 e con la destinazione per ciascuno indicata;

Maggiori contabili promossi tenenti colonnelli contabili:

Massobrio cav. Carlo, destinato legione carabinieri Bologna (relatori e direttore conti).

Pieroni cav. Antonio, legione carabinieri Napoli.

Casorati cav. Francesco, destinato legione carabinieri Verona e comandato temporaneamente magazzino casermaggio Napoli.

Capitani contabili promossi maggiori contabili:

Paolillo cav. Vincenzo, ufficio personali vari.

Susca cav. Angelo, magazzino casermaggio Genova.

Venditti cav. Giuseppe, ospedale Napoli.

Eisner cav. Augusto, panificio Genova.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

I sottonominati sottotenenti veterinari di complemento sono nominati sottotenenti veterinari in servizio permanente, con anzianità e con la destinazione per ciascuno indicata:

Anzianità 2 luglio 1909:

Capano Filota.

Anzianità 1° ottobre 1909:

Bardelli Plinio — Servetto Giuseppe — Ferroni Domenico — Postiglione Eduardo — Zoccolini Secondo — Di Domizio Giovanni.

Anzianità 23 febbraio 1910:

Montesperelli Giuseppe.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 23 aprile 1910:

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 16 maggio 1910 ed inscritti nella riserva:

Allegretti cav. Giuseppe, tenente colonnello fanteria — Pinetti cav. Luigi, id. id. — Ingrosso cav. Federico, id. id. — Rossetti cav. Antonio, id. id. — Di Tomaso cav. Felice, maggiore fanteria — Tommasini cav. Romano, tenente colonnello — Ghignone cav. Giovanni, maggiore.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n.' 32, dal 1° al 7 agosto 1910.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1 al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Casale	Mombello	bovina	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Pieve di Cad.	Vigo Cadore	»	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	Bergamo	Averara	»	2	—	2	—	2	—
	»	»	Id.	equina	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Chiari	Orzinuovi	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Id.	bovina	1	—	7	—	7	—
	Cagliari	Oristano	Masullas	»	1	—	2	—	2	—
	Caltanissetta	Monteleone	Serra San Bruno . .	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Neive	»	1	—	1	—	1	—
	»	Cuneo	Fossano	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Trinitapoli	»	1	—	2	—	2	—
	Milano	Monza	Limbiate	»	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Meta	»	1	—	2	—	2	—
	Novara	Biella	Chiavazza	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Corleone	Contessa Entellino .	»	1	—	1	—	1	—
	»	Palermo	Palermo	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Nuoro	Orani	ovina	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Borgotaro Tor. . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Castellamonte . . .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Torino	»	1	—	1	—	1	—
					21	—	30	—	30	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio sintomatico	*Campobasso*	Campobasso	Trivento	bovina	1	—	1	—	1	—
Afta epizootica	*Avellino*	Avellino	Avella	ovina	—	7	—	2	—	5
	»	»	Baiano	»	—	3	—	3	—	—
	Bergamo	Bergamo	Branzi	bovina	—	50	—	30	—	20
	»	»	Carona	»	—	50	—	28	—	22
	»	»	Dossena	»	—	9	—	9	—	7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Bergamo	Foppolo	bovina	1	175	40	30	—	185
	»	»	Mojo de' Calvi	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Piazzatore	»	—	40	60	95	—	5
	»	»	Roncobello	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	San Giovanni Bianco	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Valleve	»	—	41	—	—	—	41
	»	»	Valnegra	»	1	—	15	—	—	15
	»	Clusone	Castione Presolana	»	1	—	20	—	—	20
	Bologna	Bologna	Bentivoglio	»	—	8	—	—	—	8
	Caserta	Caserta	Cancello Arnone	»	—	53	—	—	—	53
	Como	Lecco	Moggio	»	—	152	—	—	—	152
	Cuneo	Mondovì	Roccadebaldi	»	—	10	—	10	—	—
	Firenze	Firenze	San Piero a Sieve	»	—	9	—	9	—	—
	Mantova	Mantova	Bagnolo S.	»	2	17	15	9	—	23
	»	»	Virgilio	»	5	85	45	43	—	87
	Milano	Lodi	Ospedaletto	»	—	50	—	45	—	5
	»	Milano	San Giuliano	»	—	26	—	26	—	—
	Padova	Este	Sant'Urbano	»	—	46	—	—	1	45
	»	Padova	Albignasego	»	—	3	21	—	—	24
	»	»	Padova	»	—	5	1	—	—	6
	»	Conselve	Cartura	»	1	—	5	—	—	5
	Pavia	Pavia	Albuzzano	»	—	38	—	38	—	—
	»	»	Pavia	»	—	17	—	—	—	17
	Rovigo	Adria	Donada	»	—	24	—	—	—	24
	Sondrio	Sondrio	Tartano	»	3	—	101	—	—	101
	Venezia	Mestre	Carpenedo	»	—	6	—	6	—	—
					15	938	333	385	1	885
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Cupramontana	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Fabiano	—	23	—	28	—	—	23
	»	»	San Marcello	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Staffolo	—	—	5	—	—	—	5
	Aquila	Aquila	Rocca di Mezzo	—	4	—	4	—	4	—
	»	Avezzano	Aielli	—	—	2	—	1	—	1
	»	»	Collarmele	—	—	1	2	1	2	—
	»	Cittaducale	Amatrice	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Antrodoco	—	—	7	1	—	1	7
	»	»	Borgovelino	—	—	6	—	—	2	4
	»	»	Cittareale	—	—	—	9	—	9	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Aquila*	Cittaducale	Leonessa	—	—	—	7	2	2	3
	»	»	Petrella Salto	—	—	5	—	1	—	4
	»	Sulmona	Castel di Sangro	—	—	31	2	—	15	18
	»	»	Popoli	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Pescocostanzo	—	—	1	2	1	1	1
	»	»	Roccaraso	—	—	17	5	—	5	17
	»	»	Sulmona	—	—	1	—	—	1	—
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Bucine	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castiglione Fior.	—	9	—	140	—	24	116
	»	»	Cavriglia	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Cortona	—	1	61	4	—	—	65
	»	»	Montevarchi	—	—	5	—	—	1	4
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Acquasanta	—	—	5	1	1	1	4
	»	»	Amandola	—	—	7	—	3	—	4
	»	»	Force	—	—	—	12	—	—	12
	»	»	Comunanza	—	—	1	4	—	1	4
	»	»	Rotella	—	—	11	5	—	13	3
	»	»	Venarotta	—	—	3	—	2	—	1
	»	Fermo	Belmonte Piceno	—	—	3	4	—	5	2
	»	»	Montegranaro	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Monte Urano	—	—	7	1	—	—	8
	»	»	Santa Vittoria	—	—	40	11	5	7	39
	»	»	Servigliano	—	—	11	—	—	—	11
	Avellino	Ariano	Montecalvo Irpino	—	2	5	2	1	1	5
	»	»	Orsara	—	—	5	—	—	2	3
	»	Avellino	Avella	—	1	3	4	1	2	4
	»	»	Baiano	—	2	2	2	—	2	2
	»	»	Mugnano del Car.	—	1	1	2	—	—	3
	Benevento	Cerreto San.	Cusano Mutri	—	2	—	13	—	4	8
	»	S. Bartolomeo	Colle Sannita	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Foiano Valfortore	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	S. Bartolomeo in G.	—	—	10	—	2	2	6
	»	»	S. Croce del Sannio	—	2	10	3	1	1	11
	Bergamo	Treviglio	Morengo	—	1	—	4	1	2	1
	Bologna	Bologna	Calderara	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Castelmaggiore	—	—	3	3	—	2	4
	»	»	Castenaso	—	—	—	2	—	1	1
	»	»	Molinella	—	7	—	9	—	2	7
	»	»	S. Giov. in Persiceto	—	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Cagliari*	Lanusei	Serri	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Seulo	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Urzulei	—	—	9	—	2	4	3
	Campobasso	Campobasso	Castellino sul B.	—	—	—	2	2	—	—
	»	»	Gambatesa	—	3	4	3	—	1	6
	»	»	Ielsi	—	6	15	6	—	3	18
	»	»	Riccia	—	5	3	7	—	10	—
	»	Larino	Colletorto	—	10	—	12	—	7	5
	»	»	Castelvottaccio	—	6	—	8	2	—	6
	»	»	Montefalcone	—	—	1	—	—	1	—
	Caserta	Caserta	Camigliano	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Castelmorrone	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Mignano	—	—	3	—	—	—	3
	»	Piedim. d'Al.	Colle S. Magno	—	—	12	—	—	—	12
	»	»	Fontegreca	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Prata Sannita	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	S. Angelo d'Alife	—	—	1	—	—	—	1
	Catania	Nicosia	Agira	—	1	1	1	—	1	1
	Catanzaro	Catanzaro	Isea	—	—	—	6	—	6	—
	»	»	Montaura	—	—	—	26	—	4	22
	»	Monteleone	Fabrizia	—	—	—	1	—	1	—
	Chieti	Chieti	Abbateggio	—	2	19	4	—	—	23
	»	»	Caramanico	—	4	1	4	1	4	—
	»	»	Chieti	—	—	3	—	—	2	1
	»	Lanciano	S. Maria Im.	—	—	—	1	—	1	—
	Cosenza	Castrovillari	Acquaformosa	—	—	—	2	—	2	—
	»	»	Albidona	—	—	6	—	2	4	—
	»	»	Altomonte	—	—	10	—	—	10	—
	»	»	Francavilla	—	—	5	8	3	10	—
	»	»	Papasidero	—	—	1	—	1	—	—
	»	Cosenza	Cerzeto	—	—	26	9	7	23	5
	»	»	Spezzano Grande	—	—	—	1	—	1	—
	»	»	Torano Castello	—	—	11	4	—	5	10
	Cremona	Casalmaggiore	Gussola	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Vho	—	—	2	—	—	—	2
	»	Cremona	Corte de' Cortesi	—	—	12	—	12	—	—
	»	»	Duemiglia	—	—	7	—	7	—	—
	»	»	Pieve d'Olmi	—	—	8	—	—	—	8
	Cuneo	Cuneo	Centallo	—	—	14	—	14	—	—
	»	Mondovì	Magliano Alpi	—	—	5	—	—	—	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Ferrara*	Ferrara	Copparo	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Ferrara	—	—	5	—	—	2	3
	»	»	Portomaggiore	-	—	1	—	1	—	—
	Firenze	Firenze	Barberino Mug.	—	—	3	—	3	—	—
	»	Pistoia	Pistoia	—	8	—	8	—	8	—
	Foggia	Bovino	Bovino	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Candela	—	—	9	2	—	4	7
	»	»	Castelluccio di L.	—	—	7	—	—	2	5
	»	»	Saeto	—	10	—	10	—	4	6
	»	»	Troia	—	—	16	—	—	—	16
	»	Foggia	Lucera	—	—	23	—	—	—	23
	»	»	Roseto Valfortore	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Volturara	—	4	—	4	—	4	—
	»	San Severo	Carlantino	—	1	5	3	—	4	4
	»	»	Celenza	—	—	30	—	20	—	10
	»	»	S. Maria Cratola	—	5	—	5	—	1	4
	»	»	San Severo	—	—	105	—	—	8	97
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	—	—	35	10	—	—	45
	»	»	Manciano	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Santa Fiora	—	—	7	1	—	2	6
	Macerata	Camerino	Caldarola	—	—	4	—	2	—	2
	»	»	Camerino	—	—	11	—	5	3	3
	»	»	Montecavallo	—	—	3	—	2	1	—
	»	»	Serrapetrina	—	1	13	7	1	2	17
	»	Macerata	Colmurano	—	2	2	2	—	2	2
	»	»	Macerata	—	2	8	2	1	3	6
	»	»	Montefano	—	1	8	2	—	3	7
	»	»	Pausula	—	14	12	16	3	5	20
	»	»	Pollenza	—	3	8	6	1	5	8
	»	»	Sanginesio	—	1	11	4	2	6	7
	»	»	San Severino M.	—	3	9	8	1	8	8
	»	»	Tolentino	—	15	63	32	8	22	65
	»	»	Treia	—	—	14	—	1	8	5
	Mantova	Asola	Casalmoro	—	1	2	2	1	—	3
	»	Gonzaga	Suzzara	—	—	3	—	—	—	2
	»	Mantova	Castelbelforte	—	—	2	—	—	—	3
	»	»	Goito	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Virgilio	—	—	6	—	—	—	6
	»	Viadana	Dosolo	—	—	[illegible]	—	—	—	35
	Modena	Mirandola	Medolla	—	—	12	—	—	12	—
	»	»	Mirandola	—	—	—	5	—	—	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Napoli*	Castellammare	Sorrento	—	1	—	1	—	1	—
	»	Pozzuoli	Pianura	—	10	—	35	3	35	7
	Novara	Novara	Casalino	—	—	4	—	—	2	2
	»	»	Terdobbiate	—	—	8	—	—	4	4
	Parma	Borgo S. Don.	Borgo S. Donnino	—	1	31	5	—	6	30
	»	»	Busseto	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Noceto	—	—	12	—	—	12	—
	»	»	Polesine	—	1	3	100	84	16	3
	Perugia	Foligno	Assisi	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Foligno	—	—	16	—	—	4	12
	»	»	Nocera Umbra	—	2	13	5	8	4	6
	»	Orvieto	Orvieto	—	1	—	2	—	1	1
	»	Perugia	Baschi	—	—	32	—	—	6	26
	»	»	Bettona	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Gubbio	—	4	—	18	—	12	6
	»	»	Passignano	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Todi	—	5	10	15	8	9	8
	»	Rieti	Cottanello	—	—	14	3	—	2	15
	»	»	Petescia	—	2	—	15	—	1	14
	»	»	Rieti	—	5	4	5	1	5	3
	»	»	Montasola	—	1	—	3	—	3	—
	»	Terni	Amelia	—	4	83	42	7	19	93
	»	»	Guardia	—	2	23	8	8	4	19
	Pesaro Urb.	Urbino	Monte Copiolo	—	—	4	2	—	—	6
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	—	—	45	—	—	—	45
	Potenza	Lagonegro	Colobraro	—	—	4	—	4	—	—
	»	Matera	Accettura	—	—	5	—	—	2	3
	»	»	Miglionico	—	—	10	—	6	4	—
	»	Melfi	Melfi	—	21	—	21	2	6	13
	»	Potenza	Tramutola	—	—	1	—	1	—	—
	Reggio Cal.	Gerace	Benestare	—	—	4	—	3	1	—
	»	»	Mammola	—	—	70	—	70	—	—
	»	»	Pazzano	—	1	—	5	1	4	—
	Roma	Roma	Montecchio	—	—	—	2	—	2	—
	»	»	Marano Equo	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Palestrina	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Palombara	—	—	1	—	—	1	—
	»	Frosinone	Paliano	—	—	—	8	—	6	2
	»	»	Prossedi	—	—	47	—	—	—	47

MALATTIA	PROVINCIA	COMUNE	CIRCONDARIO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI: precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Roma*	Viterbo	Acquapendente . .	—	—	14	1	—	—	15
	»	»	Farnese	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	Graffignano	—	—	5	—	4	1	—
	»	»	Grotte S. Stefano .	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Roccalvecce	—	—	5	6	—	2	9
	»	»	Tessennano	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Valentano	—	—	—	18	2	4	12
	»	»	Vetralla	—	—	25	—	—	—	25
	Salerno	Campagna	Rocca d'Aspide . .	—	—	4	—	—	—	4
	Siena	Montepulciano	Castiglione d'Orcia.	—	2	—	7	—	4	3
	»	»	Montepulciano . .	—	2	8	21	—	23	6
	»	»	Sarteano	—	—	8	1	4	2	3
	»	»	Sinalunga	—	—	31	8	10	9	20
	»	»	Torrita	—	—	33	4	—	16	26
	»	Siena	Castellina in Chianti	—	—	6	12	—	1	17
	»	»	Castelnuovo Ber. .	—	—	4	—	2	2	—
	»	»	Poggibonsi.	—	1	—	9	—	4	5
	»	»	Radda	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Rapolano	—	1	—	10	—	1	9
	Sondrio	Sondrio	Campodolcino . . .	—	1	—	2	—	2	—
	Teramo	Penne	Castiglione e C. . .	—	5	6	5	3	1	7
	»	»	Cepagatti	—	4	14	4	—	3	15
	»	»	Elice	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Penne	—	5	48	7	1	8	46
	»	»	Pescosansonesco . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Pianella	—	3	—	3	—	1	2
	»	»	Picciano	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Vicoli	—	—	1	—	—	—	1
	»	Teramo	Crognaleto.	—	20	-	20	—	—	20
	»	»	Fano Adriano . .	—	1	3	1	—	—	4
	»	»	Montepagano . . .	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Pietracamela . . .	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Torricolla Sicura .	—	—	11	—	—	—	11
	Udine	Cividale	Cividale	—	—	3	—	—	—	3
	»	Udine	Pavia d'Udine . . .	—	—	1	—	—	—	1
	Vicenza	Barbarano	S. Germano B. . .	—	—	1	—	1	—	—
					280	**1755**	**959**	**361**	**592**	**1761**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Aquila*	**Aquila**	**Collepietro**	ovina	—	35	—	5	—	30
	»	Avezzano	**Bisegna**	»	—	323	—	—	—	323
	»	»	Opi	»	—	5	—	—	—	5
	»	Cittaducale	Borgocollefegato . .	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Petrella Salto . . .	»	—	80	—	—	—	80
	Avellino	Ariano	Casalbore	»	—	260	—	60	—	200
	Caserta	Sora	Cervaro	»	—	395	—	—	—	395
	»	»	Vallerotonda . . .	»	—	135	—	—	—	135
	Foggia	Bovino	Sant'Agata	»	1	—	80	—	—	80
	»	Foggia	Ortanova	»	—	27	—	—	—	27
	Girgenti	Bivona	Santo Stefano di Q.	»	—	9	—	—	—	9
	»	Girgenti	Aragona	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Montallegro	»	—	20	—	—	—	20
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	—	500	—	74	—	426
	Lecce	Taranto	Castellaneta	»	—	79	—	—	—	79
	Reggio Cal.	Gerace M.	Mammola	»	—	—	70	—	—	70
	Roma	Frosinone	Anticoli Campagna.	»	—	645	—	—	—	645
	»	»	Frosinone	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Guarcino.	»	—	780	—	—	—	750
	»	Roma	Vallinfreda	»	—	700	—	—	—	700
					1	4289	150	139	—	4300
Rabbia	*Catania*	Catania	Catania	equina	—	1	—	—	—	1
	Cuneo	Alba	Monten Roero . . .	canina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Neive	»	1	—	1	—	1	—
	»	Saluzzo	Revello	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	Firenza	Firenze	felina	1	—	1	—	1	—
	Forlì	Forlì	Forlì	canina	1	—	1	—	1	—
	Lecce	Gallipoli	Ugento	bovina	—	3	—	(1) 1	—	—
	»	Lecce	Surbo	canina	1	—	1	—	1	—
	Parma	Parma	Parma.	»	1	—	1	—	1	—
	Piacenza	Fiorenzuole	Besenzane	»	1	—	1	—	1	—
	Siena	Siena	Monteroni d'Arbia .	»	—	1	—	—	1	—
	»	»	Siena	»	—	2	—	—	—	2
	Trapani	Alcamo	Calatafimi	»	1	—	1	—	1	—
	»	Trapani	Trapani	»	—	—	12	—	12	—
	»	»	Id.	felina	—	—	4	—	4	—
	Verona	Tregnago	Illasi.	canina	—	—	1	—	1	—
					9	7	26	3	27	3

(1) Casi sospetti.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Vaiuolo ovino e caprino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	*Bologna*	Bologna	Bologna	equina	—	5	—	—	—	5
	Cremona	Cremona	Robecco d'Oglio . .	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Saluzzo	Saluzzo	»	1	—	1	—	1	—
	Milano	Milano	Mediglia	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Truccazzano . . .	»	—	2	—	—	—	2
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Torino	Pinerolo	Scalenghe	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vigone	»	1	—	1	—	1	—
					4	**9**	**4**	—	**4**	**9**
Vaiuolo bovino	*Modena*	Mirandola	Finale Emilia . . .	bovina	1	—	1	—	—	1
	Roma	Frosinone	Giuliano	»	—	—	26	—	—	26
					1	—	**27**	—	—	**27**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Calascio	ovina	—	55	—	—	—	15
	»	»	Scoppito	»	—	110	—	—	—	110
	»	Avezzano	Massa d'Alba. . . .	»	—	1100	—	—	—	1100
	»	Cittaducale	Petrella Salto . . .	»	—	2500	—	—	—	2500
	Bari	Barletta	Andria.	»	—	55	29	—	3	81
	»	»	Minervino Murge .	»	5	15	14	15	4	10
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano . .	»	—	360	—	—	—	360
	»	»	Deliceto	»	—	4	—	—	—	4
	»	San Severo	S. Marco in Lamis .	»	—	750	—	750	—	—
	Girgenti	Bivona	Calamonaci	»	—	—	16	—	—	16
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	310	—	—	—	310
	Perugia	Spoleto	Preci	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Scheggino	»	—	120	10	102	—	28
	Potenza	Matera	Grottole	»	—	30	—	—	—	30
	Roma	Roma	Ienne	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Palombara Sabina .	»	—	30	—	—	—	30
	»	Velletri	Carpineto Romano .	»	—	25	—	9	—	16
	»	»	Cori	»	—	9	—	—	3	6
	»	Viterbo	Toscanella	»	—	17	—	—	2	15
					5	**5532**	**69**	**876**	**12**	**4713**

RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	18	—	27	—	27	—
	equina	2	—	2	—	2	—
	ovina	1	—	1	—	1	—
		21	—	**30**	—	**30**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	**1**	—	**1**	—	**1**	—
Afta epizootica	ovina	—	10	—	5	—	5
	bovina	15	928	333	380	1	880
	bufalina	—	—	—	—	—	—
		15	**938**	**333**	**385**	**1**	**885**
Malattie infettive dei suini	suina	**280**	**1755**	**959**	**361**	**592**	**1761**
Rogna	ovina	1	4289	150	139	—	4300
	caprina	—	—	—	—	—	—
		1	**4289**	**150**	**139**	—	**4300**
Morva e farcino	equina	**4**	**9**	**4**	—	**4**	**9**
Rabbia	canina	8	3	21	—	22	2
	equina	—	1	—	—	—	1
	bovina	—	3	—	(1) 3	—	—
	felina	1	—	5	—	5	—
		9	**7**	**26**	(1) **3**	**27**	**3**
Vaiuolo bovino	bovina	**1**	—	**27**	—	—	**27**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	5	5532	69	876	12	4713
	caprina	—	—	—	—	—	—
		5	5532	**69**	**876**	**12**	**4713**

(1) Casi sospetti.

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

SVIZZERA. — *Dal 1° al 7 agosto 1910.* — (B. n. 31).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	9	27	—	34	34
Carbonchio ematico	3	3	—	3	3
Afta epizootica	1	3	3	120	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	8	42	61	447	78
Rogna	—	—	—	—	—

GRAN BRETTAGNA. — *Dal 1° al 6 agosto 1910.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	19	22
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	8	56
Rabbia	2	—
Rogna ovina	—	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	17	(1) 185

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

REGNO DI UNGHERIA.

(B. n. 29).

a) UNGHERIA. — *Dal 14 al 20 agosto 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	290	340
Rabbia	212	226
Moccio e farcino	52	55
Afta epizootica	10	102
Vaiuolo ovino	47	122
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	14	19
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	28	73
Rogna degli equini	148	198
Id. delle pecore	31	170
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	5	5
Risipola dei suini (mal rossino)	932	1189
Setticemia dei suini	943	3347

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 6 al 13 agosto 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	35	63
Rabbia	8	13
Moccio e farcino	4	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	1	1
Id. id. dei bovini	2	10
Rogna degli equini	8	13
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	28	64
Setticemia dei suini	90	455

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Prencipe cav. uff. Gaetano, direttore di 1ª classe, è, a sua domanda, richiamato in servizio dall'aspettativa, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Amoretti Giacomo, contabile di 1ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 16 luglio 1910.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Supersano e Galatone, in provincia di Lecce, è stato, con decreto odierno, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie, indicate nelle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 20 agosto 1910.

Comunicato.

Con decreto del 20 agosto 1910 il ministro di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Verona, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *diaspis pentagona* nel comune di Brentesio Veronese.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Adunanza del 23 marzo 1910.

Taranto Antonio, aggiunto cancelliere, L. 1200.
Giagnoni Alfonso, capitano, L. 3390.
De Andreis Giovanni, sottobrigadiere guardie città, L. 539.50.
Vitale Angelo, maggiore, L. 3782.
Tartarini Virginia, ved. Schiffini, operaio marina, L. 300.
Galloni Gio. Battista, maggiore, L. 2230.
Severino Oreste, capitano, L. 3352.
Sambuco Gio. Battista, capo uff. ferrovie (C. P. Ferr.), L. 4012.
Ciotto Luigi, ufficiale doganale, L. 2009.
Di Maio Rosa, ved. D'Auria, operaio marina, L. 150.
Chiusi Guido, capitano, L. 2949.
Carpineto Costanza, ved. De Lellis, vice brigadiere postale (indennità), L. 1700.
Cabrini Luigia, ved. Salvaneschi, applicato, L. 1075, di cui:
a carico dello Stato, L. 54.53;
a carico della provincia di Pavia, L. 1020.47.
Canese Angela, ved. Bosco, operaio marina, L. 286.66.
Vandelli Geminiano, guardia città, L. 730.25.
Del Bello Giacomo, ufficiale d'ordine, L. 1671.
Netti Carlo, archivista, L. 2412.
D'Ambrosio Francesco, id., L. 2392.
Cappa Maria, ved. Amato, maggiore, L. 1259.66.
Cafaro Giuseppe, applicato, L. 1516.

Peresino Ugo, operaio marina, L. 552.
Pellissier Carolina, ved. Margaria, agente imposte, L. 1064.33.
Micchiarelli Aurelio, carabiniere, L. 479.60.
Marascalchi Pietro, operaio marina, L. 525.
Marchi Ernesto, cancelliere, L. 1664.
Bonamici Giulio, appuntato RR. CC., L. 480.
Biele Angelo, id. id., L. 470.40.
Bruni Adelaide, operaia tabacchi, L. 335.47.
Reale Alessandro, app. finanza, L. 336.34.
Marocco Anna, operaia tabacchi, L. 438.78.
Maggiani Pietro, operaio marina, L. 900.
Lucchese Nicola, maresciallo finanza, L. 1153.76.
Giordano Angela, operaia tabacchi, L. 412.47.
Di Gilio Gaetano, aggiunto cancelliere, L. 943.
Betti Maria, ved. Soffritti, giudice (indennità), L. 3333.
Cricopito Mariano, app. finanza, L. 656.26.
Littardi Camillo, tenente colonnello, L. 3580.
Solidoro Angela, ved. Chiriatti, maresciallo finanza, L. 268.89.
Rocchetti Gaudenzio, direttore carceri, L. 3833.
Rebaudo Giulio, tenente, L. 1286.
Raynaudo Maria, ved. Caccia, controllore, L. 1233.66.
Novelli Domenico, cancelliere, L. 1884.
Nacciarone Elvira, ausiliaria tel. L. 1504.
Mignardi Anna, operaia tabacchi, L. 531.09.
Petrilli Innocenzo, sottobrigadiere finanze, L. 8 7.
Lucianetti Giovanni, guardia città, L. 920.
Liggeri Giuseppe, capitano, L. 3128.
Codara Giovanni, giudice, L. 3432.
Bertero Angelo, operaio tabacchi, L. 409.10.
Berretta Tullia, ved. Casselli, professore, L. 1324.33.
Mascolo Rosa, ved. Di Majo, operaio marina, L. 227.50.
Marucco Cesare, ufficiale d'ordine, L. 1519.
Lavelli Giacinto, guardia carceraria (indennità), L. 1100.
Gregori Arcangelo, maresciallo RR. CC., L. 910.
Fraticelli Maria, ved. Gily, marinaio porto, L. 256.
Valitutti Vincenzo, capitano, L. 3120.
Ancona Antonio, maestro di scherma, L. 2400.
Trovato Gaetano, operaio tabacchi, L. 462.15.
Basile Gaetano, operaio id. (indennità), L. 2697.60.
Nico Maria, operaia tabacchi, L. 401.08.
Lamarini Doride, capitano, L. 3437.
Abis Pasquale, guardia città, L. 793.50.
Chiarle Luigia, ved. Nota, ricevitore registro, L. 515.66.
Mutalipassi Giuseppe, ufficiale d'ordine, L. 1500.
Miglio Giuseppe, segretario, L. 2012.
Marsotto Giulio, usciere, L. 1056.
Lampiano Giuseppe, id. (indennità), L. 1916.
Guerriero Ernesta, ausiliaria tel., L. 1406.
Ferrari Alfredo, maresciallo finanza, L. 1270.20.
Condelli Giulia, ved. Adamo, consigliere appello, L. 1608.33.
Patricola Teresa, ved. Mancuso, messag. postale, L. 640.50.
Bertolini Erminia, ved. Rocchi, pretore, L. 612.
Pellegrino Giuseppe, brigad. guardie città, L. 1160.
Trovato Giovanni, maresciallo RR. CC., L. 890.
Siragusa Rosa, ved. Mauceri, aggiunto cancelliere (indennità), L. 1250.
Scoppetti Lelia, ved. Setini, usciere, L. 270.
Piccioni Giovanni, sostituto segretario, L. 2384.
Traverso Giovanni, operaio marina, L. 900.
Pizzimbone Antonia, ved. Roggeroni, capo operaio marina, L. 224.
Polloni Ester, ved. Pellegrini, tenente colonnello, L. 1344.
Cugia Raffaele, maggior generale, L. 7480.
Coppi Giuseppe, capitano, L. 2964.
Laganà Giovanni, applicato, L. 1200.
Bronzini Gaudenzia, ved. De Lorenzo, capo verificatore tabacchi, L. 704.
Aloisi Sabatino, comandante guardie carcerarie, L. 1600.
Brogno Cisario Salvatore, capitano, L. 3526.
Ciccotelli Sante, guardia carceraria, L. 880.
Condima Anna, operaia tabacchi, L. 404.46.
Clerico Rosa, id., L. 403.73.
Casamata Francesca, ved. Poli, cancelliere, L. 704.
Di Somma Salvatore, operaio marina, L. 850.
Decio Giuseppe, appuntato RR. CC., L. 480.
Litrico Grazia, operaia tabacchi, L. 391.05.
Pianta Giuseppe, guardia città, L. 920.
Gualtieri Vincenzo, padre di Giuseppe, soldato, L. 202.50.
Bechelli Elena, ved. Politi, capitano, L. 960.66.
Battagion Leone, caporal maggiore, L. 360.
Sammassimo M^a^ Giuseppa, ved. D'Alessio, inserviente, L. 304.33.
Finocchi Pietro, archivista, L. 2323.
Solomoni Maddalena, ved. Toppi, capitano, L. 1075.66.
Prando Telesforo, operaio marina, L. 660.
Pavoni Luigi, appuntato RR. CC., L. 480.
Obruno Bartolomeo, guardia di città, L. 793.50.
Mirabella Mattea, operaia tabacchi, L. 448.83.
Modena Abdelkader, sottobibliotecario, L. 2455.
Alessi Antonio, appuntato finanza, L. 550.
De Simone Alfonso, maresciallo guardie città, L. 1440.
Fragapani Maria, ved. Trinchera, ing. genio civile, L. 918.
Godino Lucia, ved. Banchera, capo operaio guerra, L. 166.
Alfano Michele, operaio marina, L. 570.
Antonelli Giulia, ved. Nasca, usciere, L. 2000.
Del Giudice Filomena, ved. Schmitt, uff. dog., L. 756.33.
Petilli Giuseppe, archivista, L. 2412.
Ricchini Filippo, cancelliere, L. 2900.
Carti Luigia, ved. Giberti, operaio marina, L. 180.83.
Sadun Beniamino, professore universitario, L. 6998.
Spada Giovanni, capitano, L. 2700.
Garzia Giuseppina, m. Solinas, vice cancelliere, L. 657.
Tantolo Basqua, m. Ferrari, soldato, L. 202.50.
De Laurentis Concetta, ved. Giauliano, medico condotto, L. 500.
Giuliano, orfano di Giauliano, medico condotto, L. 500.
Chiarelli Livia, ved. Santini, aiutante genio civile (indennità), L. 3000.
Toselli Paolo, capo uff. postale, L. 1683.
Iannello Giuseppa, ved. Agnello, uff. telegrafico, L. 885.50.
Agnello Alfredo, orf. Antonino, id. id., L. 885.50.
Tedeschi Adelaide, vice direttore, L. 2640.
Piazza Marianna, ved. Felicidi, direttore scuole estero (indennità), L. 5226.
Rullo Teresa, ved. Comito, soldato, L. 202.50.
Pagnini Adele, orf. Edoardo, capitano, L. 1600.
Valenti Guido, operaio marina, L. 525.
Galante Francesco, p. Antonio, soldato, L. 202.50.
Leone Mattia, ved. Lesaldano, comm. dog., L. 1622.
Alessi Rosa, ved. Longo, maresciallo fant., L. 665.
Capretti Guido, p. Achille, soldato, L. 202.50.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1^a^ pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0, n. 1,256,702 di L. 15, al nome di *Bertucci* Eugenio di Giovanni, domiciliato in Arona (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bertuccio* Eugenio di Giovanni, domiciliato in Arona (Novara), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciate i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	181796	Rettore pro-tempore della chiesa di Santa Maria della Lettera, in Messina . . . . L.	37 50
»	338793	Rosa Vincenzo di Gaetano, domiciliato a Rocca Bernarda (Catanzaro). Vincolata . . . . »	11 25
»	49232	Jadonisio Filippo fu Antonio, domiciliato in Campobasso. Vincolata . . . . »	240 —
Consolidato 5 %	1019457 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Narratone Domenico fu Francesco, domiciliato a Livorno . . . . »	1000 —
		Per l'usufrutto a: Chiappa Giuseppina fu Angelo . . . . »	—
»	1012300 Solo certificato di proprietà	Intestata per la proprietà e per l'usufrutto come la precedente iscrizione . . . . »	75 —
Consolidato 3.75 %	432159	Romano Clemente fu Antonio, domiciliato a Trapani. Vincolata . . . . »	56 25
Consolidato 4 50 %	11049 Assegno provv.	Congregazione di Carità di San Vito sul Jonio (Catanzaro) . . »	0 70
Consolidato 3 50 %	24345	Madeo Angela, Giovanni, Antonio, Eugenio e Rosa fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Galluzzi Cristina, vedova Madeo Domenico, domiciliati in Rossano (Cosenza) . . . . »	105 —
Consolidato 3 75 %	504578	Opera pia San Giuseppe in Alberona (Foggia) . . . . »	11 25
»	216611	Viggiano Maria Saveria di Giuseppe, moglie di Lapetina Giuseppe di Francesco, domiciliata in Marsicovetere (Potenza). Vincolata . . . . »	105 —
»	365409	Milanesi Caterina fu Giacomo, vedova Zagari Vincenzo, domiciliata a Messina . . . . »	450 —
»	49407	Gesualdo Donato fu Pietro, domiciliato in Monteforte. Vincolata . . . . »	33 75
»	49584	Gesualdi Donato fu Pietro, domiciliato in Savigliano. Vincolata . . . . »	33 75

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 0[0	1290331 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Caffi Ida, moglie di Pizzini Luciano, Emma, nubile, Riccardo e Giuseppe, tutti del fu Agostino, i due ultimi minori, sotto la patria potestà della madre Vergani Carolina fu Carlo ved. Caffi, eredi indivisi del suddetto loro genitore, domiciliati in Bergamo . . . . L.	860 —
		Per l'usufrutto a: Vergani Carolina fu Carlo . . . . »	—
»	677081 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Pascale Pietro Paolo fu Giuseppe, domiciliato in Napoli . . . . »	115 —
		Per l'usufrutto a: Napodano Gennaro e Vincenza fu Vincenzo. »	—
»	57234 Assegno provv.	Gimignano Francesco di Domenico, domiciliato in Napoli. Vincolata . . . . »	2 50
»	707705	Paolillo Nicola fu Giovanni, domiciliato in Napoli. Vincolata . . »	90 —
»	109394 Assegno provv.	Cappella della Beata Vergine eretta nell'Oratorio di Villa Majudi in Pennabilli (Pesaro-Urbino) . . . . »	1 50
Consolidato 3.75 %	313358	Terrestre Francesco fu Michele, domiciliato a Pinerolo (Torino). Vincolata. . . . . »	18 75
Consolidato 4 50 %	29452	Congregazione di carità di Minturno (Caserta). . . . . »	78 —
»	49579	Intestata come la precedente . . . . »	132 —

Roma, 30 luglio 1910.

Il capo dell'ufficio ricevimento
G. CAPPELLO.

Il direttore generale
MORTARA.

Il direttore capo della divisione 1ª
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 agosto, in **L. 100.62.**

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,17 79	102,29 79	103,63 62
3 1/2 % *netto*	103,79 79	102,04 79	103,29 39
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71,34 71

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento agrario industriale e commerciale

CONCORSO ad un posto di capo tecnico tornitore ed aggiustatore nella R. scuola industriale di Catanzaro.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) un concorso ad un posto di capo tecnico tornitore ed aggiustatore nella R. scuola industriale di Catanzaro.

Il candidato prescelto sarà nominato, in via di esperimento, per un anno, con lo stipendio annuo lordo di L. 2000; dopo un anno di buona prova egli potrà essere nominato definitivamente. Se il candidato prescelto si trovi in servizio da non meno di un anno presso qualche R. scuola industriale ed abbia dato prova non dubbia di capacità e di zelo potrà subito avere la nomina definitiva.

Il concorso è per titoli e per esame, a norma dell'art. 42 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 1.20 e tutti i documenti necessari, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico rac-

comandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 30 settembre 1910.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali e di quelle non corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato medico di sana costituzione fisica;
3° certificato di immunità penale;
4° certificato di buona condotta;
5° certificato di pratica di officina.

I documenti debbono essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, gl'insegnanti delle scuole professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sempre che risulti dai documenti prodotti che il candidato trovasi in attività di servizio.

Saranno pure uniti alla domanda tutti quei documenti che valgano a dimostrare nel candidato l'attitudine al posto messo a concorso.

La domanda sarà, infine, accompagnata da un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti inviati.

Roma, 18 agosto 1910.

Per il ministro
LUCIANI.

CONCORSO al posto di professore di meccanica, di fisica e di elettrotecnica nella R. Scuola industriale di Cagliari.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) il concorso al posto di insegnante di meccanica, di fisica e di elettrotecnica nella R. scuola industriale di Cagliari.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una Commissione, la quale avrà facoltà di sottoporre ad un esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà al Ministero, con relazione motivata, non più di tre candidati per ordine di merito e non mai alla pari, con l'avvertenza che a parità di condizioni avranno la preferenza i candidati muniti del diploma di laurea di ingegnere industriale.

Avvenuta la nomina del professore per la scuola industriale in parola, gli altri candidati, compresi nella terna, potranno essere, dentro l'anno scolastico 1910-911, preposti allo stesso insegnamento in altre scuole industriali, previo accordo con le amministrazioni interessate.

Il candidato prescelto sarà nominato in via di esperimento per un biennio con lo stipendio annuo lordo di L. 2500. Dopo i due anni potrà essere nominato ordinario, se avrà dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie, con lo stipendio di L. 3000.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 1.20 e tutti i documenti richiesti dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non più tardi del 30 settembre corrente anno.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il detto termine anche se presentate in tempo agli uffici postali, e di quelle non corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato di sana costituzione fisica;
3° certificato penale;
4° certificato di buona condotta;
5° diploma di laurea in ingegneria industriale o diploma di laurea in scienze fisiche e matematiche rilasciato da una R. scuola politecnica dal quale risulti ancora che il candidato ha compiuto regolarmente il corso di elettro-tecnica;
6° titoli didattici;
7° eventuali titoli di servizi prestati in officine elettro-tecniche dei quali la Commissione potrà tener conto nella scelta.

Ai diplomi di cui al n. 5 sarà pure unito un certificato con l'indicazione dei punti ottenuti nei singoli esami speciali e nell'esame di laurea.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, debbono essere di data non anteriore di tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 i funzionari che già si trovano in servizio dello Stato, i direttori e gl'insegnanti delle scuole professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sempre che risulti dai documenti prodotti che il candidato trovasi in attività di servizio.

Potranno pure essere unite alla domanda le pubblicazioni, esclusi i manoscritti, e tutti gli altri documenti che valgano a dimostrare la coltura generale e speciale del concorrente e la sua attitudine all'insegnamento.

La domanda sarà infine accompagnata da un elenco in carta libera e in doppio esemplare di tutti i documenti e delle pubblicazioni inviate.

Roma, 18 agosto 1910.

Pel ministro
LUCIANI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO ad un posto d'insegnante morale, diritti e doveri nel R. educatorio « Maria Adelaide » in Palermo.

È aperto un concorso per titoli ed esame ad un posto d'insegnante morale, diritti e doveri, con l'annuo stipendio di L. 900.

La domanda, su carta da bollo da L. 0.60, dovrà essere inviata al presidente del Consiglio direttivo del R. educatorio « Maria Adelaide » in Palermo, non più tardi del 25 settembre p. v., corredato dai seguenti documenti:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni;

2° certificato di medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma, che abiliti allo insegnamento della morale, diritti e doveri;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4, il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti prodotti il concorrente può aggiungere tutti gli altri titoli che ritenga opportuno di presentare nel proprio interesse, e le sue pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità, e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti.

L'esame dei concorrenti consiste in una prova scritta e di una lezione di prova.

Palermo, 13 agosto 1910.

Il presidente del Consiglio direttivo
G. Pitrè.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Gli sguardi del mondo civile si rivolgono oggi alla Montagna Nera, al piccolo Stato balcanico, reso forte dall'intelligenza e dal coraggio del suo Sovrano. Sovrani, principi e rappresentanze di popolo corrono al Montenegro per festeggiare la elevazione a Re di S. A. R. il principe Nicola.

Ieri l'altro giunse a Cettigne lo Czar di Bulgaria e ieri S. A. R. il principe Nicola diede in suo onore un pranzo di gala infine del quale pronunziò un brindisi dicendo di prender parte di tutto cuore al grande successo ottenuto dallo Czar Ferdinando come Sovrano di Bulgaria. I rapporti fra la Bulgaria e il Montenegro non hanno cessato mai di essere cordiali ed improntati ad amore fraterno.

Il principe rilevò che lo Czar Ferdinando si è condotto saggiamente come monarca e come uomo di Stato del suo eminente popolo. Egli ne rende grazie a Dio e alla Russia, loro grande protettrice, come anche allo spirito di patriottismo del popolo bulgaro.

Il principe così terminò:

Continuate a corrispondere all'amore che noi serbi, vostri fratelli più prossimi, portiamo per il vostro popolo.

Vogliate credere alla mia amicizia ed ai miei sentimenti incrollabili di fratellanza e di devozione a tutta prova.

Lo Czar dei Bulgari rispose:

L'amicizia che dura da un quarto di secolo e l'amore fraterno che ci lega essendosi mantenuti fermi ed incrollabili contro molte tempeste che hanno imperversato sui Balcani, mi hanno fatto nascere il desiderio particolare di felicitare personalmente, cordialmente e sinceramente V. A. in occasione del cinquantenario del vostro regno così prospero pel Montenegro.

Mi ricordo dell'entusiasmo provocato quando voi e il vostro popolo ci inviaste per primi i vostri fraterni saluti in occasione della proclamazione del Regno di Bulgaria.

I bulgari e il loro Czar non dimenticheranno giammai quel saluto.

L'entusiastica accoglienza intima e fraterna che ho qui ricevuto mi ha commosso profondamente.

La cara memoria della nostra solenne promessa fatta alla presenza di mia madre, attesta i nostri vincoli fraterni indissolubili. La mia presenza ne sia una modesta testimonianza.

Mi inchino alle vostre eminenti qualità ed al potere col quale voi guidate il vostro paese alla gloria.

***

Il Governo turco alle proteste non solo della Grecia, ma anche di varie potenze contro il boicottaggio delle navi greche nei porti turchi, ha sempre dichiarato di aver dato ordini affinchè cessasse, ma che le popolazioni non obbedivano.

Ora fa il giro della stampa estera un documento pubblicato dall'*Agenzia telegrafica ateniese*, il quale smentisce le asserzioni del Governo turco e dimostra come il boicottaggio anti-ellenico sia fatto sotto il patronato delle autorità turche. Si tratta di un telegramma inviato dal valì di Giannina al Kaimakan della Provincia. Eccone il testo:

Fate comprendere abilmente al mudir di Santi Quaranta di non ostacolare la ripresa del boicottaggio nel porto di Santi Quaranta. Negli altri porti, in effetti, non si è favorevoli ad abbandonare il boicottaggio delle mercanzie trasportate dalle navi greche.

La pubblicazione di questo documento firmato dal valì ha destato molta impressione.

***

S'incominciano a conoscere i risultati delle elezioni all'Assemblea nazionale greca ed essi non sono tali da porre termine alle apprensioni di future possibili complicazioni.

La vittoria dei partiti popolari su quella dei partiti monarchici capitanati dal Theotokis e dal Rallis, fa temere che si riapra quel periodo di agitazione chiusosi con lo scioglimento della lega militare.

Sui risultati elettorali un primo dispaccio da Atene, 22, dice:

Le liste popolari dei candidati all'Assemblea sono in prevalenza in tutti i distretti della circoscrizione dell'Attica e in parecchi dipartimenti della Provincia, specialmente in Tessaglia. Venizelos otterrebbe una maggioranza schiacciante. Rallis ha dichiarato che si tratta di un plebiscito a favore di Venizelos, il quale deve essere incaricato di formare il Gabinetto dopo essersi dimesso dalle funzioni che attualmente occupa in Creta.

Un secondo dispaccio, dà maggiori particolari, e dice:

I giornali confermano che i risultati finora conosciuti delle elezioni segnano il trionfo di Venizelos e l'emancipazione degli elettori degli altri partiti, per aderire alle candidature popolari. Ciò è particolarmente evidente nei grandi centri.

I giornali prevedono la trasformazione dell'Assemblea nazionale revisionista in Assemblea costituente.

Le elezioni del presidente del Consiglio e del ministro degli esteri sembrano assicurate, e del secondo in due Collegi.

I candidati cretesi verranno probabilmente eletti, quantunque abbiano declinato il mandato. La lista di Theotokis riesce vittoriosa a Corfù.

***

Tutti i dispacci che più oltre pubblichiamo confermano la disfatta del presidente Madriz nel Nicaragua e la vittoria dei rivoluzionari guidati dal generale Estrada. Sembra che la popolazione di Managua tema l'intervento degli Stati Uniti d'America e si prepari ad opporvisi. La situazione si aggrava quindi in quella Repubblica.

***

Dopo parecchio silenzio il telegrafo reca notizie sullo stato di salute dell'Imperatore Menelik e sulla situazione politica in Abissinia.

Un dispaccio da Addis-Abeba, 18, dice:

La salute di Menelik è stazionaria. I medici che giorni fa lo visitarono lo trovarono molto deperito, senza però riscontrare alcun nuovo fenomeno inquietante.

La situazione generale politica in Etiopia, per quanto precaria, è soddisfacente. Non è però esclusa la possibilità di un conflitto tra ras Oliè e ras Mikael, con intervento delle truppe del Governo centrale per sostenere quest'ultimo.

Sulla frontiera della Somalia settentrionale continuano i conflitti fra tribù e tribù.

I Sovrani d'Italia nel Montenegro

Le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia, a bordo dello yacht reale *Trinacria*, sono arrivati ieri mattina ad Antivari alle 8.30.

Le LL. MM. si recarono dapprima alla villa principesca di Topolitza, proseguendo poi in automobile per Cettigne.

La popolazione fece ai Sovrani ovazioni entusiastiche.

Alle 1.30 giunsero a Cettigne col seguito, in cinque automobili, salutati con salve di artiglieria, al suono delle musiche militari ed acclamati entusiasticamente dalla popolazione.

Il Governo montenegrino aveva lasciato un posto speciale sul percorso delle LL. MM. a quattrocento operai italiani, in abito da lavoro, che applaudirono con particolare entusiasmo i Sovrani.

Discese primo dall'automobile S. M. il Re, che diede la mano a S. M. la Regina. Il Re abbracciò più volte il Principe Nicola e quindi la Principessa Milena. La Regina baciò lungamente ed affettuosamente il Principe Nicola e la Principessa Milena e poi nuovamente il Principe. Questi e la Principessa erano evidentemente commossi.

Insieme coi Principi attendevano i Sovrani nel porticato del Palazzo principesco il Re di Bulgaria ed il Principe Boris, che S. M. Vittorio Emanuele abbracciò. Il Re Ferdinando e il Principe Boris baciarono la mano a S. M. la Regina.

Quindi S. M. il Re, col principe Nicola, passò in rivista la compagnia d'onore, mentre S. M. la Regina, accompagnata dalla principessa Milena e dalla famiglia principesca, entrava nel palazzo.

La popolazione, riunita dinanzi al palazzo, continuava frattanto le ovazioni più calorose ai Sovrani d'Italia, così che questi, insieme colla famiglia principesca, col Re di Bulgaria e col principe Boris, si affacciarono al balcone a ringraziare, fatti segno a nuove entusiastiche acclamazioni.

S. M. il Re indossava la tenuta da generale e S. M. la Regina un abito chiaro.

Il principe Mirko e il principe Pietro si erano recati ad incontrare lungo la via i Sovrani d'Italia.

Dopo l'arrivo dei Sovrani d'Italia ebbe luogo al palazzo del principe un pranzo intimo, al quale assistettero pure il Re ed il principe ereditario di Bulgaria.

Nello stesso tempo, in altra sala del palazzo, venne servito il pranzo ai personaggi dei seguiti dei Sovrani ed ai funzionari montenegrini.

***

Un dispaccio da Antivari dà i seguenti maggiori particolari sullo arrivo avvenuto ieri ad Antivari delle LL. MM. i Sovrani d'Italia:

Lo yacht reale *Trinacria*, scortato dall'incrociatore *Amalfi* e dalle torpediniere *Saffo* e *Scorpione*, all'entrata del porto di Antivari è stato salutato con salve dalle batterie del forte di Volovitza.

Il principe Danilo con tutta la sua Corte, si era imbarcato sul suo yacht *Rumia* per incontrare, in alto mare, i Sovrani d'Italia. Da bordo della *Trinacria* partì una lancia per prendere il principe Danilo, che pochi minuti dopo, salutato coll'inno montenegrino, saliva a bordo.

Sulla scaletta di poppa avvenne l'incontro affettuosissimo fra i Sovrani ed il principe. Questi abbracciò il Re e la Regina ed insieme con loro discese nel quadrato di poppa.

Le LL. MM. ed il principe Danilo, accompagnati dai generali Brusati e Trombi sbarcarono alla villa di Topolitza ossequiati al pontile dal ministro d'Italia a Cettigne, barone Squitti colla signora, dal barone Rubin de Cervin addetto militare a Sofia, dal governatore di Antivari, dal comm. Volpi, consigliere delegato della Compagnia di Antivari e del monopolio dei tabacchi, e dall'ing. Vullini, direttore generale della Compagnia di Antivari, ed entusiasticamente acclamati dalla folla festante e dalla colonia italiana tutta presente che faceva echeggiare i suoi evviva.

Dopo un rinfresco nel salone della villa di Topolitza le LL. MM. partirono in automobile per Cettigne. Nel primo automobile presero posto il principe Danilo, che lo guidava, le LL. MM. il Re e la Regina ed il gentiluomo d'onore: nel secondo, guidato dal comm. Volpi, salirono il barone e la baronessa Squitti, il generale Brusati ed il barone Rubin de Cervin. Seguivano altri automobili con altri personaggi.

Il tempo era splendido. Nella magnifica rada di Antivari, gli yachts, le corazzate, le torpediniere ed i vapori mercantili imbandierati e pavesati offrivano un magnifico colpo d'occhio.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re anche quest'anno, prima di lasciare i territori delle caccie, erogò in beneficenza lire quindicimilatrecento per i poveri di Valdieri, Entraque, Andonno, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Aisone, Vinadio, Pietraporzio, Sambuco e Cuneo.

A S. E. Facta. — La Società cooperativa di San Pietro Vallenuna ha ieri l'altro inaugurato la sua bandiera invitandovi S. E. il ministro delle finanze Facta e la sua famiglia.

Dopo la cerimonia ebbe luogo un banchetto di 250 coperti, al quale presero parte le autorità e numerose Società, tra cui l'Associazione generale operaia di Pinerolo che è la più antica d'Italia.

Al levar delle mense S. E. il ministro Facta ringraziò delle accoglienze fattegli da tutto il paese festante ed inneggiò alle più moderne civili conquiste della cooperazione. Indi, su proposta del presidente della Società, Bessone, venne, fra applausi entusiastici, inviato un telegramma di devoto affetto a S. M. il Re ed un altro di saluto e di plauso a S. E. il presidente del Consiglio, Luzzatti, che Bessone chiamò il primo cooperatore d'Italia.

Cortesie internazionali. — L'incaricato d'affari di Francia, in assenza di S. E. l'ambasciatore, ha consegnato a S. E. il sottosegretario di Stato agli esteri, Di Scalea, le insegne di grande ufficiale della Legion d'Onore, conferitagli dal Presidente della Repubblica per l'opera da lui prestata, nell'interesse dei due paesi, come presidente della Conferenza internazionale dei valichi alpini.

In memoria di Menotti Garibaldi. — Ieri, ricorrendo l'anniversario della morte di Menotti Garibaldi, il sindaco di Roma ha spedito il seguente telegramma:

« Famiglia Menotti Garibaldi — Anzio.

« Come in passato, così in avvenire, Roma ricorda Menotti Garibaldi del padre degno discendente e tributa un mesto saluto alla sua memoria.

« Nathan, *sindaco* ».

Per il 1911. — Il Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma, volendo che, la cerimonia inaugurale dell'Esposizione sia resa più solenne dalla esecuzione di una *Cantata* che celebri la patriottica data ha dato a Luigi Mancinelli, il compositore illustre che dirigerà una delle grandi stagioni musicali che si svolgerà al teatro Costanzi, il còmpito di scriverne la musica, mentre a Sem Benelli, il gentile poeta, ha dato quello di scriverne le parole.

I nomi di Luigi Mancinelli e di Sem Benelli, sono sicuro affidamento che la *Cantata* sarà veramente opera d'arte.

Per le figlie dei militari. — Presso l'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino è aperto un concorso a posti gratuiti e semigratuiti per le figlie dei militari, tanto di terra quanto di mare, che saranno prescelte, tenuto principalmente conto del loro stato di fortuna, nell'ordine seguente:

1. Le figlie di chi è morto sul campo di battaglia od in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare, o in conseguenza di malattia incontrata per tale motivo, e fra queste preferibilmente quelle che fossero anche prive della madre.

2. Le figlie dei mutilati o feriti, od altrimenti incapaci di applicarsi a qualche utile professione o mestiere; e, fra queste, del pari preferibilmente quelle che siano prive della madre.

3. Le figlie dei mutilati o feriti ancora capaci di dedicare la loro opera a qualche utile professione.

4. Le orfane di padre e madre, o della madre soltanto.

5. Le orfane di padre.

6. Finalmente tutte quelle altre che non appartengono alle sovra indicate categorie, e il di cui padre fa od ha fatto parte dell'esercito regolare o dei corpi volontari.

Domande e documenti alla direzione dell'Istituto in Torino, fino al 20 settembre p.

Il colera nelle Puglie. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

« Nelle ultime 24 ore si sono verificati a Trinitapoli casi quattro e due decessi; a Cerignola un nuovo caso seguito da morte; a Margherita di Savoia due casi ed un decesso; a Trani casi nuovi nove e decessi quattro, di cui due dei giorni precedenti; a Barletta casi dieci e decessi quattro, di cui tre dei giorni precedenti; ad Andria tre casi e un morto; nessun altro caso negli altri paesi delle provincie di Bari e di Foggia.

« In tutte le rimanenti provincie del Regno le condizioni sanitarie sono buone e non vi è alcuna segnalazione che accenni a diffusione del morbo ».

I giornalisti francesi in Italia. — I colleghi francesi partiti iermattina da Torino si fermarono a Novara, dove visitarono le storiche Cantine Porazzi, ricevuti dal conte Carandini della prefettura e dai cav. Mazzola e Decio della sezione Laghi Lombardi.

Parlarono Carandini e Gounouilhou, direttore della *Petite Gironde*.

La comitiva ripartì per Orta e visitò il Monte Sacro, dove parlarono il sindaco e Paul Vivert.

Durante la visita scoppiò un violento brevissimo temporale.

All'Hôtel Bellevue venne offerto un banchetto ai gitanti.

I giornalisti, quindi, partirono sopra un battello della Società Cusio per fare una crociera sul lago.

Italiani all'estero. — Ieri, a Bruxelles, sono giunti circa cinquecento rappresentanti di Camere di commercio italiane, i quali hanno visitato l'Esposizione. Iersera, alle ore 5, ebbe luogo un ricevimento in loro onore nel padiglione italiano.

I rappresentanti delle Camere di commercio visiteranno parecchie città del Belgio.

Movimento commerciale. — Il 21 corrente, giornata domenicale, a Genova furono caricati 30 carri; a Venezia il carico fu nullo: a Savona il carico fu pure nullo; a Livono furono caricati 53 carri; e a Spezia il carico fu nullo.

Marina mercantile. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano ha transitato da Capo Sagres per Napoli e Genova. Il postale *Cordova* ha proseguito da Barcellona per Buenos Aires. — Il *Città di Torino*, ha proseguito da Barcellona per Genova. — L'*Argentina*, della Veloce, ha proseguito da Rio de Janeiro per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 22. — Il *Wolffbureau* riceve da Tokio che il Giappone ha proclamato l'annessione della Corea.

NEW-ORLEANS, 22. — Si ha da Managua che José Estrada ha pubblicato un proclama col quale trasferisce il governo agli insorti.

I disordini di Managua sarebbero gravissimi. Numerosi abitanti partono. Tutti gli americani sono molto preoccupati.

I rivoluzionari si troverebbero a 12 miglia dalla capitale.

TOKIO, 22. — L'incrociatore inglese *Bedford* si è arenato a sud-ovest dell'isola di Quelpart. Alcune navi da guerra giapponesi sono partite per il luogo dell'accidente. Il tempo è cattivo. Il *Bedford* faceva parte della squadra inglese in Cina diretta da Wei-Hai-Wei a Nagasaki.

WASHINGTON, 22. — Al dipartimento di Stato è giunta notizia da Managua che l'esercito del presidente Madriz è demoralizzato. Madriz e i suoi agenti si preparano a fuggire. La folla percorre le vie gridando: Morte agli *yankees*. Le legazioni e i consolati sono sorvegliati militarmente. Si annuncia da Bleufields che i rivoluzionari si sono impadroniti di Granada sabato.

WASHINGTON, 22. — Si annunzia che Madriz ha abbandonato il campo di Bleufields. Il generale Estrada la ha occupato immediatamente.

LONDRA, 22. — L'Ammiragliato annuncia che 18 marinai sono annegati in seguito all'incaglio dell'incrociatore *Bedfort* nelle acque giapponesi. Si annunzia ufficialmente che si ha poca speranza di salvare il *Bedfort*.

VALLACE (Idaho), 22. — Un incendio ha distrutto metà della città. Vi sono 24 morti. Le perdite sono calcolate a un milione di dollari. L'incendio continua minacciando altri centri abitati vicini.

MISSORIA (Montana), 22. — Inncendi hanno devastato grandi estensioni di foreste. Le perdite sono rilevantissime. Migliaia di persone sono prive di ricovero. Mancano 180 impiegati dell'Amministrazione forestale: si teme che siano rimasti vittime dell'incendio.

BERLINO, 22. — Le entrate ordinarie dell'Impero per l'esercizio 1909 superarono di 72,500,000 marchi le previsioni, mentre le spese furono di 40,500,000 marchi inferiori alle previsioni; sicchè il *deficit* di 539 milioni di marchi da coprirsi con un prestito è ridotto a soli 126 milioni di marchi.

CETTIGNE, 22. — Il principe Nicola ha conferito al principe Boris il Gran Cordone dell'Ordine di Danilo ed ha conferito pure nu-

merose decorazioni ai personaggi che accompagnano il Re di Bulgaria.

LONDRA, 22. — L'aviatore Moisant è stato costretto a prender terra a Seven Caks, a 20 miglia dal Cristal Palace, a causa di un turbine, dopo aver impiegato 27 minuti per percorrere 4 miglia.

Moisant ripartirà domattina se il tempo sarà propizio.

PARIGI, 22. — I giornali hanno da Porto Said che è stato colà constatato un caso di colera.

BRUXELLES, 22. — Il principe Vittorio Napoleone si è recato a passare qualche giorno nel castello di Amerois presso la contessa di Fiandra, ove si trova la principessa Clementina.

La data del matrimonio non è stata ancora ufficialmente fissata.

COSTANTINOPOLI, 22. — Nel distretto di Minuvan, nel vilayet di Erzerum, si sono manifestati quattro casi di colera, dei quali uno è stato seguito da morte.

ZAGABRIA, 22. — Il Bano ha letto oggi, nella seduta della Dieta, il rescritto reale che scioglie la Dieta.

Tutti i membri della coalizione croata erano presenti.

NEW ORLEANS, 22. — Telegrammi dal Nicaragua confermano che i rivoluzionari si sono impadroniti di Managua.

Il presidente della Repubblica, Madriz, è rimasto nella capitale fino all'ingresso dei rivoluzionari.

CETTIGNE, 22. — Il Re Ferdinando ha consegnato ieri al principe Nicola le insegne dell'Ordine dei SS. Cirillo e Metodio in brillanti e alla principessa Milena le insegne dell'ordine del merito civile in brillanti.

OREL, 23. — Nelle officine di una casa di detenzione, i prigionieri si sono ammutinati, hanno ucciso l'ispettore Hack ed hanno tirato poi, colla rivoltella dell'ispettore, sui guardiani. Questi hanno risposto colle loro armi, uccidendo quattro detenuti e ferendone sei.

AUGUSTA (Baviera), 23. — Nella seduta pubblica del Congresso generale dei cattolici tedeschi il presidente Marx ha ricordato i violenti e ingiusti attacchi mossi al Papa in occasione della pubblicazione dell'Enciclica *Editae saepe*. « Dapprima - ha soggiunto - si poteva comprendere l'eccitazione dei concittadini evangelici, ma, dopo che la più alta autorità della Chiesa ebbe spiegato il significato e la portata dell'Enciclica ed esclusa ogni falsa interpretazione, non vi era più alcun motivo di eccitazione ». Ha terminato dicendo: « Vogliamo vivere in concordia e pace coi concittadini evangelici e lavorare con essi alla prosperità della patria comune ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

22 agosto 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° **a mare.**
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.00.
Umidità relativa a mezzodì	56
Vento a mezzodì	S W moderato.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	**massimo** 29.9.
	minimo 18.6.
Pioggia	—

22 agosto 1910.

In Europa: pressione massima di 770 all'estremo NW della Spagna, minima 750 sulla Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente diminuito, fino a 5 mm. sull'Italia superiore; temperatura diminuita al nord, in generale aumentata altrove; pioggo con temporali sulla Lombardia, venti forti del 1° quadrante.

Barometro: 761 sull'Adriatico ed Italia superiore, 765 al sud della Sicilia.

Probabilità: venti moderati prevalentemente del 3° quadrante; cielo vario al nord con temporali, generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 agosto 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	26 5	21 4
Genova	coperto	calmo	27 0	22 6
Spezia	coperto	calmo	29 4	19 0
Cuneo	1/2 coperto	—	28 0	20 2
Torino	1/2 coperto	—	28 1	17 5
Alessandria	sereno	—	31 7	19 7
Novara	sereno	—	32 8	16 3
Domodossola	coperto	—	29 8	16 9
Pavia	sereno	—	32 4	18 9
Milano	1/2 coperto	—	35 0	17 1
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	30 2	18 2
Bergamo	3/4 coperto	—	30 0	16 8
Brescia	1/2 coperto	—	31 3	22 4
Cremona	coperto	—	33 4	19 7
Mantova	coperto	—	31 2	21 2
Verona	1/4 coperto	—	32 3	20 0
Belluno	1/4 coperto	—	29 9	18 8
Udine	sereno	—	30 2	20 5
Treviso	coperto	—	32 6	21 8
Venezia	3/4 coperto	calmo	29 5	23 8
Padova	nebbioso	—	30 5	22 1
Rovigo	1/4 coperto	—	33 0	20 0
Piacenza	sereno	—	30 4	19 3
Parma	sereno	—	32 8	21 7
Reggio Emilia	sereno	—	32 0	20 8
Modena	sereno	—	31 6	20 9
Ferrara	nebbioso	—	31 6	19 5
Bologna	sereno	—	31 0	23 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	30 6	20 2
Pesaro	sereno	calmo	29 0	22 6
Ancona	1/2 coperto	calmo	31 8	22 8
Urbino	sereno	..	31 0	22 4
Macerata	sereno	—	30 4	24 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	30 0	20 0
Camerino	sereno	—	30 9	20 0
Lucca	sereno	—	30 0	17 1
Pisa	sereno	—	30 2	16 0
Livorno	sereno	calmo	27 4	19 0
Firenze	sereno	—	32 5	18 0
Arezzo	sereno	—	33 0	18 0
Siena	sereno	—	31 0	20 0
Grosseto	sereno	—	30 7	16 9
Roma	nebbioso	—	31 4	18 6
Teramo	sereno	—	34 0	21 4
Chieti	sereno	—	29 5	23 2
Aquila	sereno	—	30 9	17 9
Agnone	sereno	—	31 5	19 7
Foggia	sereno	—	35 0	20 1
Bari	sereno	calmo	27 8	18 8
Lecce	sereno	—	29 3	22 8
Caserta	1/4 coperto	—	32 8	20 2
Napoli	coperto	calmo	30 0	21 7
Benevento	sereno	—	34 6	16 5
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	30 2	18 8
Potenza	sereno	—	30 4	18 7
Cosenza	sereno	—	33 0	19 0
Tiriolo	sereno	—	29 3	19 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	26 1	20 6
Palermo	sereno	calmo	28 8	14 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 5	21 3
Caltanissetta	sereno	—	32 0	23 0
Messina	—	—	—	—
Catania	sereno	calmo	31 2	20 9
Siracusa	sereno	calmo	30 2	22 4
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	29 0	19 0
Sassari	sereno	—	31 0	22 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*